



MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i

Aggiornato, da ultimo, a:

D. Lgs. 26 settembre 2024 n. 141

D.Lgs. 10.10.2022 n. 150; D.Lgs. 4.10.2022 n. 156

D.Lgs. n.19 del 2.3.2023; D.Lgs. 10.3.2023 n. 24

Legge n. 93 del 14.7.2023; Legge 9.10.2023 n. 137

D.Min Interno 3.2.2023

Delibera ANAC n. 1 del 12.1.2022

Delibera ANAC n. 311 del 12.7.2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____

CESENA FIERA

SOMMARIO

RIEPILOGO AGGIORNAMENTI	8
GLOSSARIO E DEFINIZIONI	10
PARTE GENERALE	15
<i>Premessa</i>	15
<i>Sezione Prima</i>	17
1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti	17
1.2. I reati previsti dal Decreto	17
1.3. Le sanzioni previste dal Decreto	17
1.4. Le “Linee Guida” di Confindustria e di AEFI.....	19
<i>Sezione Seconda</i>	21
2.1. Obiettivi e mission aziendale	21
2.2. Modello di Governance	21
2.3. Finalità del Modello	22
2.4. L’efficacia	22
2.5. La specificità.....	22
2.6. L’attualità.....	22
2.7. Destinatari	23
2.8. Struttura del Modello.....	23
2.9. Elementi fondamentali del Modello	23
2.10. Codice Etico e Modello	24
2.11. Presupposti del Modello.....	24
2.12. Individuazione delle attività “a rischio”	25
2.13. Analisi dei rischi individuati.	28
2.14. Principi generali di controllo interno.....	29
2.15. Principi specifici di controllo interno	31
2.16. Consulenze e Incarichi Professionali a terzi e Acquisto di Beni e Servizi	31
2.17. Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza.....	31
2.18. Flussi Monetari e Finanziari	31
2.19. Gestione del contenzioso.....	32
2.20. Selezione, Assunzione e Gestione del personale dipendente.....	32
2.21. Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza e le Autorità di Pubblica Sicurezza.....	32
2.22. Formazione del Bilancio civilistico e gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e Soci.....	33
2.23. Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, dei sistemi, dei database e delle applicazioni	34
<i>Sezione Terza</i>	38
3.1. Organismo di Vigilanza: premessa.....	38
3.2. Organismo di Vigilanza: nomina	38
3.3. Organismo di Vigilanza: i requisiti.....	38
3.4. Organismo di Vigilanza: cause d’ineleggibilità e/o decadenza.....	38
3.5. Organismo di Vigilanza: i compiti	38
3.6. Organismo di Vigilanza: regolamento di funzionamento e autonomia finanziaria	40
3.7. Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza al top management.....	40
3.8. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	41
3.9. Gestione delle segnalazioni.....	41
3.10. Referenti Interni	41
<i>Sezione Quarta</i>	43
Il Sistema sanzionatorio	43
4.1. Destinatari e apparato sanzionatorio e/o risolutivo	43

CESENA FIERA

4.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti	43
4.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti (se presenti).....	43
4.4. Sanzioni nei confronti dei membri dell'OdV.....	43
4.5. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	44
4.6. Misure nei confronti di Collaboratori, Partner e Consulenti.....	44
<i>Sezione Quinta</i>	45
5.1. Aggiornamento del Modello	45
5.2. Informazione e formazione del personale.....	45
<i>Sezione Sesta</i>	46
Procedura aziendale per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (“whistleblowing policy”)..	46
6.1. Premessa	46
6.2. Scopo della Policy, destinatari e diffusione	46
6.3. Destinatari della policy.....	47
6.4. La segnalazione whistleblowing.....	47
6.5. L’oggetto della segnalazione	47
6.6. Caratteristiche che devono essere necessariamente soddisfatte nella segnalazione	49
6.7. Modalità attraverso le quali è possibile effettuare una segnalazione: il canale di segnalazione interno adottato da CESENA FIERE SPA.....	50
6.8. Iter istruttorio	51
6.9. Garanzie previste dal canale di segnalazione interno	52
6.10. Aggiornamento della Policy	53
<i>PARTE SPECIALE</i>	54
<i>PARTE SPECIALE “A” – reati nei rapporti con la pubblica amministrazione</i>	54
La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	54
.....	54
Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.).....	54
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	54
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).....	54
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	54
Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)	55
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)	55
.....	55
Concussione (art. 317 c.p.)	55
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.).....	55
Circostanze aggravanti (art. 319-bis).....	55
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	55
.....	55
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).....	56
Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	56
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)	56
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).....	57
Frode ai danni del fondo agricolo europeo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898).....	57
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).....	57
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	57
ATTIVITÀ A RISCHIO	58
Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	60
Referente interno.....	61
<i>PARTE SPECIALE “B” - Reati Societari</i>	62
Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)	62

CESENA FIERA

False comunicazioni sociali e comunicazioni sociali in danno della Società, dei Soci o dei Creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.).....	62
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)....	63
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	63
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	63
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	63
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	64
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	64
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	64
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	65
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	65
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	65
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	65
Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)	65
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	66
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)	66
AREE A RISCHIO	66
Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	67
Referente interno.....	68
Il Sistema dei controlli	69
PARTE SPECIALE "C" - Reati Di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego Di Denaro, Beni E Utilità	
<i>Di Provenienza Illecita, Autoriciclaggio</i>	70
Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto).....	70
Ricettazione (art. 648 c.p.).....	70
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	70
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	70
Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).....	71
AREE A RISCHIO	72
Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	73
Referente interno.....	74
Il sistema dei controlli.....	74
PARTE SPECIALE "D" - Reati di Criminalità Informatica	75
Le tipologie dei reati di criminalità informatica (art. 24-bis del decreto)	75
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).....	75
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).....	75
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	76
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	76
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)	76
Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).....	76
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.).....	76
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.)	77
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	77
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).....	77

CESENA FIERA

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)	77
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).....	78
Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)	78
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.).....	78
AREE A RISCHIO	79
Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	79
Referente interno.....	80
Il Sistema dei controlli	80
PARTE SPECIALE “E”	81
Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (art. 25-decies del decreto).....	81
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.).....	81
AREE A RISCHIO	81
Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	82
Referente interno.....	82
Il Sistema dei controlli	82
PARTE SPECIALE “F” - Reati commessi in violazione delle norme Antinfortunistiche e sulla Tutela dell’igiene e della Salute sul Lavoro	84
Le tipologie dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)	84
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	84
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	84
AREE A RISCHIO	85
Destinatari della Parte speciale: principi di comportamento	86
Referente interno.....	86
Il Sistema dei controlli	86
PARTE SPECIALE “G” - Delitti in Violazione del Diritto d’Autore	87
Le tipologie dei delitti in violazione al diritto d’autore (art. 25 novies introdotto dalla l. 99/09)	87
.....	87
Art. 171-bis L. 633/41 (1° comma).....	87
Art. 171-bis L. 633/41 (2° comma).....	87
Art. 171-ter L. 633/41	88
Art. 171-septies L. 633/41.....	88
Art. 171-octies L. 633/41.....	88
AREE A RISCHIO	89
Destinatari della parte speciale: principi di comportamento	90
Referente interno.....	90
Il Sistema dei controlli	91
PARTE SPECIALE “H”	92
Il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies del decreto).....	92
Sulla base delle interviste condotte, in tale ambito è da considerarsi potenzialmente realizzabile la seguente fattispecie di reato.	92
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, comma 3 bis, comma 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)	92
AREE A RISCHIO	93

CESENA FIERA

Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	93
Referente interno.....	93
Il Sistema dei controlli	94
PARTE SPECIALE “I” - Reati in Materia Ambientale.....	95
Le tipologie dei reati in materia ambientale (art. 25-undecies del decreto)	95
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	95
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	95
Delitti colposi contro l’ambiente (art.452-quinquies c.p.).....	96
Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)	96
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.).....	96
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)	96
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (art. 256, commi 1, 3 e 5, D. Lgs. 152/2006)	97
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo).....	97
Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (D. Lgs. 152/2006, art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo- SISTRI)	97
Movimentazione fraudolentemente alterata. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, D. Lgs. 152/2006)	97
Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (D. Lgs. 152/2006, art. 279, comma 5).....	98
Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)	98
Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive dell’ozono (L. 549/1993, art. 3).....	98
Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1)	98
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).....	98
Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992)	99
Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall’art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 bis Legge n. 150/1992)	99
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.).....	99
Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. 202/2007).....	100
Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).....	100
AREE A RISCHIO	100
Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	101
Referente interno.....	102

CESENA FIERA

Il Sistema dei controlli	102
PARTE SPECIALE “L” – Reati di Criminalità Organizzata	103
Le tipologie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)	103
Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione del sesto comma, c. p.)	103
Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.).....	103
Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c. p.).....	103
Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.).....	104
Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990).....	104
AREE A RISCHIO	104
Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento	105
Referente interno.....	106
Il Sistema dei controlli	106
PARTE SPECIALE “M”: Reati Tributari.....	107
Premessa	107
Reati tributari	107
Inasprimento del quadro sanzionatorio in materia di reati tributari.....	107
Sanzioni:	108
Fattispecie criminose rilevanti.....	109
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000).....	109
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000).....	110
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000).....	111
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000).....	112
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).....	112
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].	114
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].	115
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)	115
Aree sensibili e profili di rischio per tutti i reati sopra elencati	116
Ruoli e responsabilità	117
Processi sensibili e protocolli.....	118
Processi contabili e formazione, redazione e approvazione del bilancio – Responsabilità ...	118
Rilevanza delle altre funzioni corresponsabili	118
Completezza, chiarezza e verificabilità del sistema di potere decisionale interno e del quadro degli accordi negoziali con terzi.....	119
Certezza del quadro normativo di riferimento	119
Regolarità del processo formale di redazione e approvazione del bilancio.....	119
Risk assessment del sistema di controllo interno	119
Protocolli preventivi.....	119
I controlli dell’OdV.....	120
PARTE SPECIALE “N”: Altri Reati previsti dal Decreto 231 e non previsti nel Modello	121
Organigramma Aziendale	123

RIEPILOGO AGGIORNAMENTI

N° ordine	Aggiornamenti	Data delibera	Presidente CDA
1	Adozione	28/01/2015	Dr. Renzo Piraccini
2	<p>Primo aggiornamento: Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (reato di autoriciclaggio) – Legge 22 maggio 2015 n. 68 (reati ambientali) - Legge 27 maggio 2015 n. 69 (reati societari, norme anticorruzione e falso in bilancio).</p>	18/11/2016	Dr. Renzo Piraccini
3	<p>Secondo aggiornamento:</p> <p>A. Il 18 ottobre 2016 è stato integrato il novero delle fattispecie di reato previsto dal D.lgs. 231/2001 con l’inserimento del reato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.</p> <p>B. Disciplina della Corruzione tra privati, ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, entrato in vigore il 14/04/2017.</p> <p>C. Legge 30 dicembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro.</p> <p>D. La Legge 167/2017 ha introdotto l’art. 25terdecies “Razzismo e xenofobia” (poi modificato dal D. Lgs. 21/2018).</p> <p>E. Con la Legge 3 Maggio 2019, n. 39, pubblicata in data 16/05/2019 si è introdotto l’art. 25quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.</p> <p>F. Il D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019, ha introdotto l’art. 25quinquiesdecies che sanziona i “Reati tributari”:</p> <p>G. Col D. Lgs. N. 75 del 14 luglio 2020 si è recepita anche la Direttiva europea PIF ovvero il Governo ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371.</p> <p>H. Il D. Lgs. N. 75 del 14 luglio 2020 ha inoltre introdotto l’art. 25sexiesdecies che contempla il reato di “Contrabbando doganale”.</p> <p>I. Art. 12, L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva.</p> <p>J. Legge n. 146/2006 - Reati transnazionali: costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i reati se commessi in modalità transnazionale.</p> <p>K. Col D. Lgs. 184/2021 è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25octies 1 che tratta della lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. In vigore dal 14 dicembre 2021.</p> <p>L. Col D. Lgs. 195/2021 sono stati introdotti i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denari ecc. e autoriciclaggio, anche colposi e sono stati modificati gli artt. 548, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del Codice Penale. In vigore dal 15 dicembre 2021.</p> <p>M. La Legge 9 marzo 2022 n. 22 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha introdotto l’art. 25septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l’art. 25duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.</p>	24/03/2022	Dr. Renzo Piraccini

4	<p>Terzo aggiornamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con il D.Lgs. n. 150 del 10.10.2022 (c.d. “Riforma Cartabia”) è stata modificata la condizione di procedibilità per le fattispecie portate dagli articoli 24 D.Lgs. 231 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, 24bis “Frode informatica” e 25octies-1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” D.Lgs. 231. - Con il D.Lgs. n. 156 del 4.10.2022 sono stati modificati: <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 con l’inserimento dell’abuso d’ufficio nella rubrica dell’Art. 322bis c.p. e nel testo del primo comma dell’Art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio). • Art. 25-sexiesdecies con la modifica dell’Art. 301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) per cui è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona se non è possibile la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto; • Art. 24 con l’aggiunta del comma 3-bis all’Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura) viene fatto riferimento agli articoli di Codice penale 240-bis e 322-ter in tema di confisca; • Art. 25-quinquiesdecies con la modifica nel testo del comma 1-bis dei reati tributari riguardanti sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto. - È stata aggiornata la disciplina del “<i>whistleblowing</i>” a seguito dell’entrata in vigore (in data 30 Marzo 2023 con efficacia a decorrere dal 15 Luglio 2023) il D.Lgs. n. 24 del 10.3.2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. - La Legge n.137 del 9.10.2023 di conversione del D. L. n.105/2023 ha modificato il testo dell’Art. 24 D.Lgs. 231/01 inserendo al suo interno le fattispecie dei reati di “Turbata libertà degli incanti” (Art.353 c.p.) e di “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (Art.353-bis c.p.), la modifica della rubrica e del testo dell’Art. 25-octies.1 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di “Trasferimento fraudolento di valori” (Art.512-bis c.p.), nonché l’inserimento nell’Art. 25-undecies D.Lgs231/01 dell’Art. 255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti) e modifica dell’Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale). - La Legge n. 93 del 14.7.2023 ha indirettamente modificato l’Art. 25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” del D.Lgs 231/01. - Il Decreto del Ministero dell’Interno 3.2.2023 ha aggiornato l’importo della sanzione amministrativa accessoria” prevista nella fattispecie di reato dell’Art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” del D.Lgs. 231/01. - Il D. Lgs. 19 marzo 2024 n. 31 (in G.U. 20/03/2024 n. 67) ha disposto, con l’art. 7 comma 1 lett. a) la modifica dell’art. 59 comma 1 nonché, con l’art. 7 comma 1 lett. b) la modifica dell’art. 61 comma 1.La Legge 28 giugno 2024, n. 90 (in G.U. 07/07/2024 n. 153) ha disposto, con l’art. 20, comma 1 lett. a), la modifica dell’art. 24 bis comma 1, nonché, con l’art. 20 comma 1 lett. b), l’introduzione del comma 1 bis all’art. 24 bis, nonché, con l’art. 20 comma 1 lett. c), la modifica dell’art. 24 bis comma e la modifica dell’art. 24 bis comma 4. - Il D. Lgs 4 luglio 2024 n. 92 (in G.U. 04/07/2024 n. 155) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024 n. 112 (in G.U. 09/08/2024) ha disposto, con l’art. 9 comma 2-ter, la modifica dell’art. 25 comma 1 e rubrica. - La Legge 8 agosto 2024 n. 112 (in G.U. 09/08/2024 n. 186) ha disposto con l’art. 1 comma 1, la conversione con modificazioni del D.L. 4 luglio 2024 n. 92 (in G.U. 04/07/2024 n. 155). - Il D. Lgs. 26 settembre 2024 n. 141 (in G.U. 03/10/2024 n. 232) ha disposto, con l’art. 4 comma 1 lett. a), la modifica dell’art. 25 sexiesdecies comma 2 e comma 3. 	/ /2025	Dr. Renzo Piraccini
---	---	---------	------------------------

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

<i>Termine</i>	Definizione
<i>Aree a rischio o sensibili</i>	Tutte quelle aree in cui, a seguito di opportuna valutazione, in cui può delinarsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D. LGS. nr. 231/2001 e ss.mm.
<i>As is</i>	Termine tecnico che indica la situazione o stato attuale (vedi "To be")
<i>Audit/Auditing</i>	Attività con la quale un soggetto, generalmente esterno, determina la conformità delle procedure e dei processi produttivi rispetto a direttive e criteri predeterminati. Con riferimento alle procedure e alle registrazioni contabili, l'auditing esterno si riferisce all'attività di certificazione dei bilanci, mentre l'auditing interno è uno strumento direzionale che si esplica nella misurazione e nella valutazione della funzionalità e dell'efficacia dei controlli.
<i>Best practice</i>	Per migliore pratica o migliore prassi (dall'inglese <i>best practice</i>) s'intendono in genere le esperienze più significative, o comunque quelle che hanno permesso di ottenere migliori risultati, relativamente a svariati contesti. Questo concetto, nato all'inizio del secolo, è un'idea manageriale che asserisce l'esistenza di una tecnica, un metodo, un processo o un'attività, che sono più efficaci nel raggiungere un particolare risultato, di qualunque altra tecnica, metodo, processo, o attività.
<i>Bottom-up</i>	Tecnica finalizzata alla rappresentazione di una qualsiasi entità complessa (materiale o immateriale) che consiste in un processo di sintesi progressiva (dal particolare al generale) che, partendo dalle singole componenti elementari (che compaiono al minimo livello di una struttura gerarchica ad albero rovesciato), tende a ricomporre l'unitarietà dell'entità analizzata (che occupa il massimo livello della struttura) mediante un ripetuto processo di confluenza delle voci di ciascun livello verso le rispettive voci aggreganti, posizionate al livello immediatamente superiore.
<i>Budget</i>	Strumento di programmazione di breve periodo, generalmente annuale; indica obiettivi da raggiungere, risorse a disposizione e modalità operative.
<i>Centro di costo</i>	Unità organizzativa prescelta come riferimento nel processo di localizzazione dei costi (vedi contabilità analitica). Possono costituire riferimento utile per l'individuazione dei centri di responsabilità.
<i>Centro di responsabilità</i>	Unità organizzativa alla quale è associato un responsabile. Al centro di responsabilità vengono assegnati obiettivi da raggiungere in termini di entrata, spesa, ricavi, costi, fattori qualitativi e quantitativi ecc. L'articolazione di un'organizzazione in centri di responsabilità costituisce operazione preliminare all'assegnazione del budget e alla responsabilizzazione manageriale nell'ambito dell'organizzazione stessa.
<i>Codice Etico e di comportamento</i>	Definisce in sintesi quell'insieme di principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza con riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera l'Ente.
<i>Collaboratori esterni</i>	Comprendono i consulenti, i partner e i fornitori.
<i>Compliance</i>	La Compliance in economia è definita come la funzione atta a prevenire il rischio connesso alla possibilità di giungere a danni d'immagine o perdite finanziarie, in seguito a cattivo funzionamento e/o comportamento di organi economici o finanziari rispetto alle regole economiche, le leggi o il semplice "buon senso" (gestione dei conflitti d'interesse, conservazione del rapporto fiduciario con la clientela, coerenza tra normativa interna e quella esterna, ecc.). Può anche essere definita sinteticamente come la capacità e la volontà di un'azienda di adeguarsi a tutte le norme esterne e interne.

CESENA FIERA

<i>Consulente</i>	Soggetto che agisce per conto e su incarico dell'Ente in funzione di un contratto o di un mandato e comunque di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale.
<i>Controllo di gestione</i>	Sottocategoria di governance interna. Individua esperienze innovative finalizzate all'attività di controllo di gestione, inteso come costruzione e utilizzo effettivo di metodiche atte a monitorare aspetti rilevanti della gestione dell'ente pubblico nell'interesse prioritario dei dirigenti dell'ente pubblico che, nella prospettiva della direzione per obiettivi, hanno assunto l'impegno a realizzare obiettivi qualificabili in termini di efficienza, efficacia interna, economicità, tempestività ecc. dell'azione amministrativa.
<i>Controllo di legittimità</i>	Controllo finalizzato alla verifica, preventiva o successiva, del rispetto della normativa o delle regole contrattuali.
<i>Controllo preventivo</i>	Controllo effettuato prima dell'attuazione di un atto o di un'attività relativamente alla sua conformità a standard prefissati.
<i>Delega</i>	Atto in base al quale il delegante conferisce al delegato, precisandone gli ambiti, determinati poteri decisionali che gli competono. Strumento per la decentralizzazione organizzativa, è diretto a perseguire maggiore flessibilità operativa e a stimolare iniziativa e capacità decisionale nei subordinati.
<i>Destinatari</i>	Tutti gli esponenti aziendali e i collaboratori esterni.
<i>Dipendenti</i>	Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, inclusi i dirigenti.
<i>D. Lgs. nr. 231/2001 ("Decreto")</i>	Il Decreto Legislativo nr. 231 dello 08.06.2001 include tutte le successive modifiche e recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
<i>Efficacia</i>	In generale, l'efficacia di un sistema (macchina, uomo, organizzazione, impresa) è rappresentata dall'insieme degli effetti prodotti dalla sua azione sull'ambiente in cui esso è operativo. Il termine può tuttavia essere caricato di significati particolari, dei quali occorre avere consapevolezza a evitare fraintendimenti. L'efficacia di un servizio può misurare la rispondenza dei risultati forniti agli obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'utenza. L'efficacia di una politica pubblica (ad esempio, contro l'esclusione sociale) può essere intesa nel senso d'impatto della politica, cioè di capacità di modificare in senso positivo la situazione sulla quale interviene e senza generare effetti collaterali negativi.
<i>Efficienza</i>	Misura la capacità di un'organizzazione, di sue parti o di singoli processi produttivi di ottenere il risultato voluto con il minimo impiego di mezzi (cioè senza sprechi: in tale caso si parla di efficienza tecnica) e combinando i fattori produttivi in modo tale che il costo complessivamente sostenuto per acquisirli sia il minore possibile (in tal caso si parla di efficienza allocativa).
<i>Esponenti aziendali</i>	Amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, quadri e dipendenti dell'azienda.
<i>Flusso</i>	Sequenza cronologica delle operazioni che costituiscono un qualsiasi processo.
<i>Fornitori</i>	Soggetti che forniscono beni e servizi non professionali (consulenze) e che non rientrano nella definizione di partner.
<i>Gerarchia</i>	Sistema di rapporti di subordinazione in base al quale ogni soggetto (singolo operatore o unità organizzativa) costituente una struttura organizzativa risponde del proprio operato al soggetto di livello immediatamente superiore.

CESENA FIERA

<i>Governance</i>	Per governance interna s'intende la capacità dell'Ente di orientare le scelte politiche di fondo e i programmi espressi dalla struttura amministrativa verso visioni strategiche e a informarli alla cultura del risultato.
<i>Incaricato di pubblico servizio (art. 358 del C.P.)</i>	Colui il quale, a qualunque titolo, svolge un pubblico servizio. Per pubblico servizio è da intendersi un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma per l'incaricato non è previsto l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi.
<i>Indicatore</i>	Misura di fenomeno complesso, spesso rappresentato dal rapporto tra dati quantitativi e/o valori monetari (ad es.: costo unitario, rapporto tra costi totali e quantità prodotte, come indicatore di efficienza; prodotto pro-capite, rapporto tra quantità prodotte e n. di persone-uomo che le hanno prodotte, come indicatore di produttività del lavoro). Il controllo di gestione fa abitualmente largo uso d'indicatori nel rappresentare aspetti rilevanti della gestione che s'intendono "tenere sotto controllo".
<i>Management</i>	Attività direzionale che, come tale, deve assicurare che un certo numero di attività e di compiti operativi diversi vengano svolti secondo modalità e in tempi tali da consentire il conseguimento di obiettivi predeterminati.
<i>Manager</i>	Gestore di una determinata attività. Un preposto, figura apicale o un responsabile di servizio che ha l'effettivo potere decisionale nell'ambito degli obiettivi e delle dotazioni assegnate dal piano esecutivo di gestione.
<i>Modello organizzativo di gestione e controllo ("Modello")</i>	Insieme delle procedure e degli strumenti che l'Ente ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al D. LGS. nr. 231/2001.
<i>Monitoraggio</i>	Attività di controllo di una variabile o di un processo, esercitato con continuità, finalizzato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza di criticità, anomalie, devianze dalla norma.
<i>Organismo di vigilanza ("O.d.V.")</i>	Organismo interno, previsto dal Decreto 231, preposto al controllo e alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello oltre che del suo aggiornamento.
<i>Partner</i>	Controparti contrattuali con cui Cesena Fiera giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata (ad es. consorzi, agenzie, joint ventures, associazioni temporanee d'impresa etc.).
<i>Prestatori di lavoro subordinato</i>	Tutti i soggetti assunti dalla Società.
<i>Principi contabili</i>	Per le imprese, i principi contabili del bilancio di esercizio, inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, sono regole tecnico-ragionieristiche da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. I principi contabili si dividono in postulati o principi contabili generali e principi contabili applicati, relativi alle singole poste del bilancio di esercizio. I principi contabili italiani sono redatti da un'apposita Commissione nazionale nominata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, quelli internazionali dall'International Accounting Standards Committee (IASC.).
<i>Procedura o protocollo</i>	Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione approvato dall'Organismo di Vigilanza o dal Consiglio d'Amministrazione. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza).
<i>Process Owner</i>	Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.
<i>Processo</i>	Insieme di azioni finalizzate alla soddisfazione di un bisogno. Il processo produttivo è l'insieme delle attività organizzate e correlate tra loro allo scopo di produrre un bene o di effettuare un servizio. Il processo di controllo rappresenta, invece, l'insieme delle attività organizzate e correlate tra loro allo scopo di controllare determinati eventi, modalità o condizioni.

CESENA FIERA

<i>Processo sensibile</i>	Insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
<i>Procura</i>	È un negozio giuridico unilaterale con cui un soggetto conferisce a un altro la rappresentanza, ovvero, il potere (e non l'obbligo) di agire in nome e per conto suo. La procura legittima il rappresentante presso i terzi e, pertanto, gli effetti degli atti giuridici conclusi dallo stesso si producono direttamente e immediatamente nella sfera giuridica del rappresentato.
<i>Pubblica amministrazione</i>	L'intera pubblica amministrazione inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
<i>Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.)</i>	Il soggetto che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A.
<i>Reato</i>	Gli specifici reati cui si applica la disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001 sulle responsabilità amministrative delle società e degli enti.
<i>Reporting</i>	Esposizione sintetica della misurazione dei parametri ritenuti significativi ai fini della valutazione del conseguimento dei risultati e dell'utilizzo delle risorse di un'intera struttura organizzativa (o di singoli enti che la compongono), presentata in forma grafica e/o tabulare.
<i>Referente del procedimento</i>	Persona fisica incaricata a seguire un procedimento amministrativo in modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti gli atti necessari all'adozione del provvedimento finale.
<i>Referente interno</i>	Soggetto interno a Valutazione SGS (da DVR) cui viene attribuita con nomina da parte del Consiglio d'Amministrazione o da parte di un preposto dallo stesso incaricato, la responsabilità sia singola che condivisa con altri per operare nelle aree di rischi.
<i>Responsabilità</i>	Qualità di un ruolo (o gruppi di ruoli) in virtù della quale il titolare risponde delle conseguenze, dirette o indirette, dell'uso della sua autorità. La responsabilità varia con il variare della natura del ruolo, con la politica dell'organizzazione, con gli ordini dati dal superiore. Colui che accetta il ruolo può essere chiamato a rendere conto del modo con cui ha attuato le politiche dettate dalla gerarchia e ha eseguito gli ordini ricevuti dal superiore. La responsabilità implica l'uso dell'autorità prevista per il ruolo ricoperto.
<i>Rischio</i>	Potenziale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri.
<i>Rischio accettabile</i>	Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere. Riguardo al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un "sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non INTENZIONALMENTE", a prescindere dai costi che comunque devono rimanere "sopportabili" e proporzionati alla struttura.
<i>Risk assesment</i>	Il "Risk Assesment" o "Analisi del Rischio" è una moderna metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio. Essa può essere applicata ai più svariati campi, come ad esempio nella compliance (D. Lgs. 231/2001), nel settore alimentare (in associazione al Metodo HACCP), oppure durante lo sviluppo di sistemi di gestione ambientale (analisi ambientale), o per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nel lavoro.
<i>Risk management</i>	La gestione del rischio (<i>risk management</i>) è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo. Cinque sono i passi di cui è composto: Stabilire il contesto <ul style="list-style-type: none"> - Identificare i rischi - Analizzare i rischi (vedi risk assesment) - Valutare i rischi - Controllare i rischi - Monitorare i rischi

CESENA FIERA

<i>Ruolo</i>	<p>Posizione, in un sistema, coperta per elezione o per designazione, che implica autorità e responsabilità che vengono assunte dalla persona che andrà a ricoprire detto ruolo. All'interno dell'azienda un manager esprime il proprio ruolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> · facendo propri gli obiettivi e le problematiche dell'impresa; · esprimendo capacità di sintesi informativa e di prontezza decisionale; · promuovendo il processo innovativo; · valorizzando l'opera dei propri collaboratori; · attivando il processo di delega delle responsabilità; · disponendo delle conoscenze (tecniche e non) necessarie al controllo del proprio settore; · perseguendo l'uso efficace ed efficiente delle leve d'impresa che gli competono.
<i>Sistema informatico</i>	<p>Insieme integrato di componenti hardware, software e organizzative, finalizzato alla gestione delle funzioni di memorizzazione, elaborazione, controllo e trasmissione dei dati.</p>
<i>Sistema informativo</i>	<p>Complesso degli elementi finalizzati a fornire le informazioni necessarie (o supposte e previste tali) a ogni individuo che, nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, necessita di tali conoscenze per svolgere le proprie funzioni decisionali e/o di controllo. Tali elementi sono costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati elementari; - procedure (automatiche o manuali) che li trattano; - regole (formali o informali) di flusso attraverso la struttura aziendale; - il personale che li utilizza. <p>Il sistema informativo aziendale si fonda principalmente sul sistema informatico: le due infrastrutture non vanno, tuttavia, confuse, in quanto la seconda rappresenta soltanto una componente (per quanto essenziale) della prima.</p>
<i>Soggetti in Posizione Apicale</i>	<p>Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.</p>
<i>Soggetti Sottoposti</i>	<p>Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.</p>
<i>To be</i>	<p>Termine tecnico che indica la situazione o stato desiderato e a tendere (vedi as is).</p>
<i>Top-down</i>	<p>Tecnica finalizzata alla rappresentazione di una qualsiasi entità complessa (materiale o immateriale) che consiste in un processo di analisi progressiva (dal generale al particolare) che, partendo da una rappresentazione unitaria dell'entità (che compare al massimo livello di una struttura gerarchica ad albero rovesciato), tende a individuarne tutte le componenti (fino a quelle elementari che vengono posizionate al minimo livello della struttura) mediante un procedimento di scomposizione a cascata delle voci di ciascun livello nelle proprie componenti, le quali vengono inserite al livello immediatamente inferiore della struttura.</p>



PARTE GENERALE

PREMESSA

La società è stata costituita per iniziativa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena il 4 aprile 1995 dalla trasformazione del comitato “Agri Cesena” in “Agri Cesena SpA”; il 20 aprile 2005 ne è stata modificata la denominazione sociale nell’attuale “Cesena Fiera S.p.A.”.

La società, costituita ai fini di gestire i servizi pubblici facenti capo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena, come stabilito dall’art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali, ha per oggetto:

- ✓ l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, rassegne ed esposizioni, convegni e iniziative culturali, con tutte le facoltà connesse e conseguenti per la massima valorizzazione della produzione artigianale, agricola e dei servizi, nonché di tutte le attività economiche consentendo ai partecipanti di presentare i propri prodotti e/o servizi e/o relazioni e di diffonderne la conoscenza e promuoverne, ove del caso, la vendita; le manifestazioni potranno avere carattere internazionale, nazionale, regionale e locale;
- ✓ la gestione di padiglioni fieristici e delle relative strutture, impianti e servizi in disponibilità;
- ✓ la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e la gestione, ai fini di cui sopra, di altre strutture immobiliari, mobiliari e organizzative e in relazione acquisire, realizzare, completare, sistemare e gestire strutture immobiliari;
- ✓ l’organizzazione per la partecipazione di espositori a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali in svolgimento nel territorio nazionale o all’estero;
- ✓ l’organizzazione di servizi di marketing, servizi permanenti di informazione per Imprese, Enti, Organismi associativi sui mercati nazionali ed esteri, nonché di ogni utile iniziativa volta ad incentivare e promuovere la valorizzazione dell’economia non solo del territorio e l’approfondimento e il dibattito di temi economici e sociali;
- ✓ l’intrapresa di ogni utile iniziativa diretta a promuovere una migliore conoscenza delle tecnologie industriali e/o delle tecniche di commercializzazione, nell’ambito dei comparti oggetto delle proprie manifestazioni fieristiche; la società opererà secondo i criteri di economicità coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche ed il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali apporti di Enti, Associazioni, Istituti, Società, con l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili nell’attività sociale.

La società potrà, altresì, partecipare ad iniziative svolte da Società ed Enti pubblici o privati operanti nell’ambito del settore fieristico finanziando dette iniziative o gestendole in partecipazione o mediante costituzione di forme societarie. Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni dirette all’acquisizione e alla gestione dei mezzi materiali e finanziari che riterrà utili per il conseguimento dei fini medesimi e assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, ma sempre con limitazioni di responsabilità, pur se operanti in ambiti territoriali diversi, nonché effettuare qualsiasi operazione consentita dalla legge, utile per il conseguimento dei fini stessi. Infine, potrà compiere ogni attività connessa o affine o complementare con l’oggetto sociale sopraindicato. La società può rilasciare fidejussioni, garanzie e avalli a favore di terzi.

Il Consiglio di Amministrazione della Cesena Fiera S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “Cesena Fiera”), nella riunione del 9 settembre 2014 ha approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 2311, recante la “Disciplina della responsabilità



amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Contestualmente all'adozione del Modello, il CdA, in data 28.01.2015, ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

SEZIONE PRIMA

1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, e in particolare:

- ✓ la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- ✓ la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- ✓ la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti, società, associazioni, ecc. di seguito denominati “Enti”) per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi da:

- ✓ persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. soggetti apicali);
- ✓ persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti).

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

1.2. I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e successive modifiche e integrazioni.

L’Allegato A – “Fattispecie dei Reati”, raccoglie tutti i reati ricompresi nell’ambito di applicazione del Decreto.

1.3. Le sanzioni previste dal Decreto

Il sistema sanzionatorio, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- ❖ **sanzioni pecuniarie;**
- ❖ **sanzioni interdittive;**
- ❖ **confisca;**
- ❖ **pubblicazione della sentenza.**

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui:

l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

- a) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado;

- b) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e d) un Modello è stato adottato e reso operativo.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi della vigente normativa (art. 13 comma 3), le sanzioni interdittive non si applicano in caso di commissione dei reati societari e di *market abuse*, nè nei casi previsti dall'art. 12 comma 1 che prevede la riduzione della sanzione pecuniaria.

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- ✓ l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

L'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del D.L. 3 dicembre 2012 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012 n. 231.

Condizione esimente della responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti. In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- ➔ l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- ➔ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente ("Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- ➔ le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- ➔ non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello (cfr. par. 5 – “Aggiornamento del Modello”);
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento o linee guida redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.4. Le “Linee Guida” di Confindustria e di AEFI

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria alla data del 31 marzo 2008.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- ✓ l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- ✓ la predisposizione di un sistema di controllo¹ (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente e il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- ✓ la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;

¹ Il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente, o sistema di controllo interno, “è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo d'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati” (v., ad esempio, Codice di Autodisciplina, Comitato per la Corporate Governance, Borsa Italiana S.p.A., 2006, pag. 35)

CESENA FIERA

- ✓ un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- ✓ procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- ✓ sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- ✓ informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- ✓ segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- ✓ documentazione dei controlli effettuati.

AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane – ha redatto le Linee Guida che sono state aggiornate nell'ambito del Procedimento di Controllo del Ministero di Giustizia in data 9 luglio 2013.

AEFI si è proposta di fornire, alle aziende associate, indicazioni al fine di armonizzare le finalità generali e particolari, con l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della predetta normativa.

Occorre precisare che AEFI ha recepito in larga parte le indicazioni fornite da Confindustria nel documento "LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001", nell'ultima versione del 31 marzo 2008, operando aggiornamenti principalmente legati alla specifica natura delle Società o Enti fieristici associati.

Il Presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è stato redatto tenendo conto sia delle Linee Guida di Confindustria e sia di quelle di AEFI con l'obiettivo di cogliere tutte le specificità degli Enti fieristici in generale e di Cesena Fiera in particolare.

SEZIONE SECONDA

2.1. Obiettivi e mission aziendale

Cesena Fiera S.p.A., fondata nel 1995, è uno dei più importanti Enti espositivi della Romagna e regionali. Esso si propone alla propria utenza come fornitore di servizi finalizzati a dare impulso alle attività produttive ed in particolare per il settore ortofrutticolo.

Il ruolo che essa ricopre la identifica oggi come uno dei più vitali centri di interesse di tutta l'area regionale tendente ad un sempre crescente coinvolgimento di operatori (produttori, rivenditori ed anche visitatori) che, attraverso l'uso dei servizi dell'Ente, possono contribuire all'intensificarsi degli scambi commerciali, a beneficio dell'economia emiliano-romagnola e nazionale.

Il Polo fieristico di Cesena è costituito da 32.000 mq. di spazi espositivi: 12.000 mq. di area scoperta e 20.000 mq. di superficie coperta, oltre 50.000 mq. di parcheggio.

La connotazione più rilevante del ruolo che la Fiera gioca nel territorio di riferimento risiede nella crescita e nella progressiva importanza assunta per la vita economica di Cesena e della Regione Emilia-Romagna; centro di aggregazione, lancio e promozione di idee, iniziative, proposte e scambi commerciali, in un mercato di riferimento - quello dell'ortofrutta - che ha contribuito ad esaltare la posizione strategica della città di Cesena. Ciò che è valso, negli anni, ad operare anche nel precipuo interesse della internazionalizzazione per merito di Macfrut che rappresenta un punto d'incontro e di confronto per i professionisti dell'ortofrutta, per coloro che si occupano di produzione, di commercio, a chi è impegnato nella logistica, nel packaging, nei macchinari e nella distribuzione.

Cesena Fiera ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e ad implementare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (di seguito il "Modello").

Attraverso l'adozione del Modello, Cesena Fiera intende perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.2. Modello di Governance

La corporate governance di Cesena Fiera, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

- ✓ **Assemblea degli azionisti**, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto.
- ✓ **Consiglio di Amministrazione**, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all'Assemblea.
- ✓ **Collegio Sindacale**, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dallo statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.
- ✓ **Società di revisione**, che svolge l'attività di revisione contabile come previsto dalla vigente normativa, incaricata dall'Assemblea degli azionisti.



2.3. Finalità del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali" alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Cesena Fiera anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Cesena Fiera di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali", di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai "Processi strumentali/funzionali" e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l'efficacia, la specificità e l'attualità.

2.4. L'efficacia

L'efficacia di un Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare - o quantomeno ridurre significativamente - l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

2.5. La specificità

La specificità di un Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia.

È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, che impone un censimento delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda dei processi specifici di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nell'ambito dei settori "sensibili".

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Il Modello, infine, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società.

2.6. L'attualità

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di supervisionare all'aggiornamento del Modello.



L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorquando siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Società.

2.7. Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore, membro del collegio sindacale;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche attività organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società.

La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della società;

- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o società con cui Cesena Fiera opera.

2.8. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

Si evidenzia che nelle Parti Speciali sono state riportate le tipologie di reato presupposto, identificate nell'ambito di un'attività di mappatura delle "Aree a rischio reato" e per le quali è stato ritenuto che Cesena Fiera sia, in via potenziale ed eventuale, esposta al rischio di commissione degli illeciti in considerazione delle attività svolte.

È demandato al Consiglio di Amministrazione di Cesena Fiera di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposite delibere, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reato che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.9. Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da Cesena Fiera nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- a) mappatura delle attività sensibili², con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- b) previsione di specifici protocolli relativi ai processi strumentali/funzionali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di:

² Tramite l'analisi documentale e le interviste svolte, con i soggetti aziendali informati dell'organizzazione e delle attività svolte dalle Funzioni/Direzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate, sono identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, o aree di attività a potenziale rischio-reato ai sensi del Decreto;
- i processi "strumentali/funzionali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, o processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione del reato.

- ✓ fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire. Nei protocolli sono inoltre contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati stessi;
- ✓ identificare i principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- ✓ approvare di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- ✓ svolgere un'attività di informazione, formazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- ✓ nominare un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6 punto b) del Decreto;
- ✓ applicare delle modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 5 "Aggiornamento del Modello").

2.10. Codice Etico e Modello

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello s'integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- ❖ il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- ❖ il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

2.11. Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, Cesena Fiera ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati

La Società ha tenuto altresì conto del proprio sistema di controllo interno al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate a rischio.

Più in generale, il sistema di controllo interno di Cesena Fiera deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di Cesena Fiera;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi e affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni e azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e reporting;



- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controllo interno di Cesena Fiera vi sono i seguenti principi:

- ❖ ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- ❖ nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- ❖ il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

2.12. Individuazione delle attività “a rischio”

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarle.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali di Cesena Fiera e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi “strumentali/funzionali”).

In considerazione delle attività caratteristiche di Cesena Fiera, le aree a rischio rilevate hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti dagli artt. 24 e 25, 24 bis, 24 ter, 25 ter, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd. “Mappatura dei rischi 231”), come già sopra ricordato, è stata realizzata anche attraverso la somministrazione e la compilazione di questionari ai soggetti aziendali, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I risultati dell'attività di mappatura sopra descritta, previamente condivisi con i referenti aziendali intervistati e col Presidente, sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Mappatura dei rischi 231), che evidenzia i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto, nell'ambito delle attività della Società. Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nelle seguenti aree di attività aziendale:

- ➔ Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasioni dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività caratteristica.
 - Rapporti e adempimenti presso gli enti istituzionali ed enti pubblici competenti (ad es. Regioni, Province, Comuni, Prefettura).
- ➔ Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste non connesse all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti
 - Rapporti con i funzionari dell'ASL, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti competenti in materia fiscale, tributaria anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.

CESENA FIERA

- Rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti e gestione delle comunicazioni e delle informazioni a esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.
- Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori.
- Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate.
- Gestione dei rapporti, anche tramite consulenti esterni, con funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, anche in occasione di verifiche ispettive:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
 - ottenimento della Certificazione di Ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
 - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.
- Gestione dei contenziosi (es.: civili, tributari, giuslavoristi, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio:
 - gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali esterni.
 - gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.
- Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio
- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici (es. gestione e registrazione contabile della fatturazione attiva);
 - verifica dati provenienti dai sistemi informativi alimentanti;
 - raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico.
- Gestione degli adempimenti in materia societaria:
 - Rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale.



- Custodia e tenuta dei Libri Sociali.
- Tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili.
- Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Registro delle imprese presso le Camere di Commercio competenti).
- Acquisto e gestione dei software informatici
 - Gestione, utilizzo e riproduzione di software tutelati da diritto da autore, all'interno della rete aziendale.
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Gestione degli acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - autorizzazione del Presidente;
 - selezione del fornitore;
 - emissione degli ordini;
 - autorizzazioni interne.
- Ricerca, negoziazione e stipulazione dei contratti di vendita con clienti privati
 - Gestione delle attività di vendita con controparti commerciali, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai servizi di bandi di concessione degli stand o postazioni all'interno della fiera.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
 - Gestioni dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria.
- Gestione del sistema sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza)
 - Gestione dei rapporti con le autorità in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro, anche in occasione di verifiche e ispezioni, in occasione di, a titolo esemplificativo:
 - ✓ adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - ✓ relative ispezioni in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro;
 - ✓ ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;
 - ✓ autorizzazione sanitaria.
 - ✓ Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni.
- Gestione dei rifiuti



- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (es. Regione, Ministero dell'Ambiente) nell'ambito delle attività legate all'ottenimento o al rinnovo di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, licenze e permessi per la gestione dei rifiuti.
- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti.
- Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti.

→ Gestione degli impianti

- Gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività commerciale.
- Gestione degli impianti di frigoconservazione contenenti sostanze ozono lesive.

Sono stati anche individuati i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi c.d. strumentali) e i processi che sovrintendono direttamente le attività sensibili (processi c.d. funzionali):

- ❖ Consulenze e incarichi professionali a terzi;
- ❖ Acquisto di beni e servizi;
- ❖ Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- ❖ Flussi Monetari e Finanziari;
- ❖ Gestione del contenzioso;
- ❖ Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;
- ❖ Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza e le Autorità di Pubblica Sicurezza;
- ❖ Formazione del Bilancio civilistico e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e Soci;
- ❖ Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, dei sistemi, dei database e delle applicazioni;
- ❖ Gestione degli adempimenti societari;
- ❖ Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
- ❖ Gestione delle vendite;
- ❖ Gestione degli adempimenti in materia ambientale.

2.13. Analisi dei rischi individuati.

Ad ogni rischio individuato è stato assegnato un livello di importanza calcolato come rapporto fra probabilità che si verifichi ed entità del danno causato (impatto).

Alla probabilità è stato assegnato un valore tra: *Minima, Bassa, Media ed Elevata*. Tale valore è stato calcolato tramite interviste al personale che svolge le attività oggetto d'analisi, tramite osservazione diretta dello svolgimento delle attività oggetto d'analisi.

CESENA FIERA

L'entità del danno è stata assegnata, come per la probabilità, in base ai seguenti valori: Minimo, Basso, Medio ed Elevato.

Per individuare il livello di importanza è stato inserito ciascun rischio all'interno della seguente matrice in base ai gradi di probabilità ed entità del danno assegnati.

Probabilità	Elevata	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato	Rischio elevato
	Media	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato	Rischio elevato
	Bassa	Rischio minimo	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
	Minima	Rischio minimo	Rischio minimo	Rischio basso	Rischio medio
		Minimo	Basso	Medio	Elevato
	Impatto				

2.14. Principi generali di controllo interno

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- a) chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- b) esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- c) precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- d) adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare, devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

Norme comportamentali

- a) Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.
- b) Definizioni di ruoli e responsabilità (compatibilmente con l'esiguità della struttura organizzativa)

La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura. Tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

- a) Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;
- b) deve essere individuato e formalizzato un Referente per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile del processo aziendale (nel caso sia impossibile identificarlo verrà considerato Referente il Presidente).



Segregazione dei compiti

- a) All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- b) non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

- a) Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà;
- b) i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- c) le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- d) sono previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- e) il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - le modalità operativa di gestione degli impegni di spesa;
- f) le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

Attività di controllo e tracciabilità

- a) nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- b) la documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; la stessa deve essere archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- c) devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- d) il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- e) deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- f) i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- g) l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno e all'Organismo di Vigilanza.

2.15. Principi specifici di controllo interno

Di seguito vengono enunciati, per i processi funzionali e/o strumentali individuati precedentemente, a titolo non esaustivo, i principi di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

In ogni caso, anche nell'ipotesi di esternalizzazione di processi e attività, presso la Società devono essere previsti poteri delegati e specifiche procure per coloro che operano in nome e per conto della Società, anche se in via temporanea e per particolari operazioni.

Per i processi "strumentali" identificati, anche nell'ipotesi di esternalizzazione, devono essere applicati dalla Società i principi nel seguito riportati.

2.16. Consulenze e Incarichi Professionali a terzi e Acquisto di Beni e Servizi

Ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 112 del 25/06/2008³, si applica il "Regolamento per acquisizione in economia di beni e servizi e per il conferimento di incarichi professionali".

2.17. Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza

- Non devono essere ammessi anticipi o rimborsi delle spese sostenute direttamente dai soggetti esterni, in particolare da rappresentanti della Pubblica Amministrazione che beneficiano di ospitalità;
- la gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile;
- i processi di autorizzazione e controllo delle trasferte devono essere sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti;
- nello svolgimento di attività di servizio devono essere sempre ricercate le soluzioni più convenienti, sia in termini di economicità che di efficienza operativa;
- il sostenimento di spese di rappresentanza deve soddisfare il concetto di "opportunità" della spesa, in linea pertanto con gli obiettivi aziendali;
- le spese per forme di accoglienza e di ospitalità devono attenersi ad un criterio di contenimento dei costi entro limiti di normalità.

2.18. Flussi Monetari e Finanziari

- Deve essere assicurata la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi;
- deve essere sempre prevista la rilevazione e l'analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- devono essere immediatamente interrotte o, comunque, non deve essere data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'anticiclaggio e nella lotta al terrorismo;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere sempre una causale espressa e essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e

³ Art. 18, D.L. n. 112 del 25/06/2008: "Reclutamento del personale delle società pubbliche 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati."

contabile. Il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;

- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione; in particolare dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, devono essere utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- devono essere vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalla funzione amministrazione, ed in particolare per le operazioni di piccola cassa.

2.19. Gestione del contenzioso

Nell'ambito dell'organizzazione interna devono essere definiti i limiti delle deleghe di spesa dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso e i criteri di individuazione di legali esterni per la gestione dei contenziosi Il processo viene gestito dal Presidente.

2.20. Selezione, Assunzione e Gestione del personale dipendente

- Per la selezione del personale devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati e un'autorizzazione formalizzata all'assunzione; la scelta dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori deve avvenire a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla medesima, sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni, uguaglianza di trattamento, indipendenza, competenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;
- deve essere preventivamente richiesto al candidato di dichiarare eventuali rapporti di parentela entro il secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, deve essere valutata l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
- siano formalmente stabiliti ed efficacemente svolti controlli periodici e documentati sul calcolo e sul pagamento delle remunerazioni variabili;
- eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;

2.21. Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza e le Autorità di Pubblica Sicurezza

- Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile della direzione interessata o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un procuratore della società;
- le funzioni interessate dovranno dotarsi di un calendario/scadenario per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti;

CESENA FIERA

- ciascuna direzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica;
- gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore;
- i regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato e soggetti ad autorizzazione da parte del Presidente;
- deve essere prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
- la gestione dei rapporti con i pubblici funzionari in caso di visite ispettive è totalmente nella responsabilità del responsabile di direzione competente, che gestisce i sopralluoghi dalla fase di accoglimento alla firma del verbale di accertamento;
- qualora i pubblici funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la Società, il responsabile di direzione coinvolto ha l'obbligo di firmare questi verbali e di mantenerne copia nei propri uffici.

2.22. Formazione del Bilancio civilistico e gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e Soci

Il processo di formazione del Bilancio viene gestito internamente. Qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, deve essere previsto che la funzione preposta informi tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;

- la bozza di bilancio deve essere sempre messa a disposizione degli Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio;
- tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere completi e messi a disposizione degli Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle attività a rischio sopra indicate, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni devono essere archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- la trasmissione delle informazioni deve essere consentita alle sole persone autorizzate e avvenire attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni;
- il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema.
 - Il responsabile di ciascuna Direzione/Funzione coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie.
 - La procedura concernente la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie prevede che la mera trasmissione degli stessi comporti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi (generati in modo automatico e non automatico);
- ogni modifica ai dati contabili deve essere effettuata dalla sola Direzione/Funzione che li ha generati, garantendo la tracciabilità dell'operazione di modifica e previa formale autorizzazione del Coordinatore/Referente di Funzione;
- devono essere erogate, oltre che alle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) anche alle funzioni interessate alla attività di definizione delle poste valutative del bilancio;
- devono essere previste regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del Consiglio



di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;

- devono essere previste regole di comportamento, rivolte agli Amministratori per la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette al Socio o al pubblico; tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- per ciascuna funzione deve essere individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, devono essere documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
- tutti i documenti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere devono essere messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- devono essere previste direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale, anche con riferimento a richieste di notizie relative alle controllate, all'andamento di determinate operazioni sociali o affari, e in occasione di richieste da parte del Socio;
- deve essere sempre garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con il Socio e il Collegio Sindacale.

2.23. Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, dei sistemi, dei database e delle applicazioni

In Generale

- la politica sulla sicurezza delle informazioni deve esser redatta, formalmente approvata, aggiornata periodicamente e comunicata a tutto il personale aziendale; le policies e le procedure relative alla gestione della sicurezza delle informazioni devono esser allineate all'orientamento indicato nella politica, devono esser aggiornate periodicamente e diffuse a tutti gli utenti;
- la gestione del back up deve esser disciplinata da una procedura in cui siano definite le attività di back up per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;
- a fronte di eventi disastrosi la Società deve prevedere un piano di *Business Continuity* ed un piano di *Disaster Recovery*, al fine di garantire la continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici; le soluzioni individuate devono esser periodicamente aggiornate e testate;
- la generazione e la protezione dei log delle attività sui sistemi, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, devono esser disciplinate da apposite procedure formalizzate;
- la rilevazione e risoluzione degli incidenti di sicurezza logica deve esser regolamentata da procedure idonee in cui siano definiti i criteri di classificazione degli incidenti e livelli di escalation a seconda della tipologia dell'anomalia segnalata, sia prevista la comunicazione degli stessi ai soggetti interessati e siano condotte attività di reporting sui risultati ottenuti.

Gestione di accessi, account e profili

- I requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati, per l'accesso alle applicazioni ed alla rete devono essere individuali ed univoci;
- la procedura che definisce le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.) deve esser formalizzata e comunicata a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;

- l'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori deve essere regolato mediante l'esecuzione delle attività definite in una procedura formalizzata;
- gli accessi effettuati sugli applicativi dagli utenti devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne l'ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti e devono essere attivati controlli che identificano variazioni di massa nei database aziendali;
- la gestione di account e di profili di accesso deve prevedere l'utilizzo di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; devono essere formalizzate procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super user, ecc.);
- devono essere condotte verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi; i risultati devono essere opportunamente registrati.

Gestione dei sistemi hardware

La gestione dei sistemi hardware deve prevedere la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e regolamentare le responsabilità, le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware in una procedura formalizzata.

Gestione dei sistemi software

La gestione dei sistemi software deve includere la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso. Il processo di *change management* inteso come manutenzione al software o nuove implementazioni deve esser definito da procedure formali per il controllo ed il test del nuovo software rilasciato sia da personale interno che da fornitori in outsourcing.

Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT

La gestione della sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture deve includere in una apposita procedura formalizzata le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare. L'accesso fisico ai locali riservati in cui risiedono le infrastrutture IT deve esser garantito mediante l'utilizzo di chiavi di accesso il cui utilizzo deve essere consentito esclusivamente al ruolo ricoperto dall'utente autorizzato.

Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale

- L'utilizzo di specifiche tecniche di crittografia per la protezione e/o trasmissione delle informazioni deve esser regolamentato in una procedura formalizzata in cui siano definite le modalità operative e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione;
- deve essere implementato un sistema di gestione delle chiavi a sostegno dell'uso delle tecniche crittografiche per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi;
- devono esser predisposti ed opportunamente documentati i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni, utilizzi non autorizzati;
- devono esser formalizzate le procedure che regolamentano la gestione dell'utilizzo della firma digitale nei documenti, disciplinandone responsabilità, livelli autorizzativi, regole di adozione di sistemi di certificazione, eventuale utilizzo ed invio dei documenti, modalità di archiviazione e distruzione degli stessi;
- la procedura di archiviazione, produzione e manutenzione di un documento informatico deve esser redatta e diffusa a tutti i soggetti che sono coinvolti nel processo di gestione di un documento informatico.



Gestione degli adempimenti societari

- Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.

Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro

- Devono essere predisposti un budget, piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- devono essere definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- devono essere definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i meccanismi relativi a:
 - valutazione e controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
 - definizione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
 - devono essere definiti i meccanismi di predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi ("DVR", "DUVRI") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
 - deve essere predisposto un modello di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;
 - devono essere individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di Salute e Sicurezza dei lavoratori nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
 - devono essere previste riunioni periodiche con la dirigenza, con i lavoratori e i loro rappresentanti;
 - deve essere prevista la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
 - devono essere previsti meccanismi di controllo che garantiscano l'inclusione nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Gestione delle vendite

- Le operazioni commerciali devono essere supportate da adeguata documentazione, secondo le modalità specifiche previste dalle procedure aziendali applicabili al processo in oggetto, e devono avvenire entro le linee guida stabilite dalla Società;
- con riferimento all'identificazione della clientela, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento fonte informativa idonea a tal fine;
- deve essere effettuato un confronto tra il prezzo dell'offerta rispetto a quello di mercato e un eventuale passaggio autorizzativo in caso di scostamenti significativi;
- deve essere assicurata una gestione controllata della concessione degli stand fieristici e delle sale e delle successive eventuali modifiche.



Adempimenti in materia di tutela ambientale ai sensi del D.lgs. 121/2011

- Devono essere richieste e preventivamente acquisite tutte le autorizzazioni, nonché devono essere effettuate le comunicazioni o le iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento della propria attività (lavorazioni, impianti, scarichi idrici, gestione rifiuti e, eventualmente emissioni in atmosfera);
- devono essere valutati i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente interessato dalle opere;
- devono essere diffusi ad ogni livello dell'organizzazione i principi della Politica Ambientale e si devono sensibilizzare tutti i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi
- si devono rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- l'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con la massima cura ed attenzione con particolare riferimento alla caratterizzazione dei rifiuti, alla gestione dei depositi temporanei, al divieto di miscelazione dei rifiuti siano essi pericolosi o non pericolosi;
- in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate deve essere verificata: a) la data di validità dell'autorizzazione, b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e d) il metodo di trattamento o recupero;
- in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate deve essere verificata: a) la data di validità dell'autorizzazione; b) la tipologia e la targa del mezzo; c) i codici CER autorizzati;
- deve essere costantemente vigilata la corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle Strutture competenti al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

SEZIONE TERZA

3.1. Organismo di Vigilanza: premessa

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza (in seguito anche in sigla "OdV") interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

3.2. Organismo di Vigilanza: nomina

Il CdA nomina un Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del decreto, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento continuo, come meglio descritto nei paragrafi successivi.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza, sue modifiche e integrazioni, sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

3.3. Organismo di Vigilanza: i requisiti

Il Modello adottato da Cesena Fiera intende attuare rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare:

- a) l'autonomia e l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente al Presidente del Cda; l'Organismo di Vigilanza è collocato altresì in posizione referente al Collegio Sindacale per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli amministratori;
- b) la professionalità è garantita dall'esperienza dell'Organismo di Vigilanza che è dotato delle competenze specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare, l'Organismo di Vigilanza è dotato di:
- c) competenze legali: adeguata padronanza nell'interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nell'identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
- d) competenze nell'organizzazione: adeguata preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "*compliance*"⁴ e dei controlli correlati;
- e) competenze "ispettive": esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale
- f) la continuità d'azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell'Organismo di Vigilanza, dalla periodicità dei propri interventi ispettivi, dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici aziendali, come descritti nello specifico regolamento di funzionamento

3.4. Organismo di Vigilanza: cause d'ineleggibilità e/o decadenza

Costituiscono cause d'ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di OdV:

- le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo proprie dell'OdV.

Altre cause d'ineleggibilità potranno essere previste nel regolamento dell'OdV.

3.5. Organismo di Vigilanza: i compiti

L'Organismo di Vigilanza, di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione, in osservanza dell'art. 6 del Decreto, ha le seguenti attribuzioni:

⁴ *Compliance*: capacità dell'organizzazione di adeguarsi a tutte le normative vigenti e di rimanere tale nel tempo.

vigilanza sull'effettività del Modello attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello, mediante il presidio delle aree a rischio di reato, sia di quelle caratterizzanti l'attività tipica di Cesena Fiera sia di quelle strumentali alla commissione dei reati (ad esempio nella gestione delle risorse finanziarie).

Per ottemperare a tali doveri l'Organismo di Vigilanza può stabilire le attività di controllo a ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, verificando e integrando le procedure di controllo; in particolare il Modello prevede che per ogni operazione ritenuta a rischio specifico debba essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un'adeguata documentazione a cura dei referenti delle singole funzioni.

Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, all'effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione;

- ❖ verifica periodica dell'adeguatezza del Modello, cioè della capacità di prevenire i comportamenti non voluti, del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli e sui protocolli;
- ❖ aggiornamento del Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessari correzioni e adeguamenti. In particolare l'Organismo di Vigilanza deve:
 - ✓ mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche all'organizzazione interna e all'attività aziendale;
 - ✓ collaborare alla predisposizione e integrazione della normativa interna (codice etico, protocolli, procedure di controllo, ecc.) dedicata alla prevenzione dei rischi;
 - ✓ identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai reali processi e procedure aziendali procedendo a un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
 - ✓ promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi e i dipendenti della società del Modello fornendo le istruzioni e i chiarimenti eventualmente necessari nonché istituendo specifici seminari di formazione;
 - ✓ provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;
 - ✓ disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

Fermo restando le disposizioni normative e il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

È altresì compito dell'OdV proporre l'emanazione e l'aggiornamento d'istruzioni operative (che devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico) relative a:

- adozione di procedure organizzative;
- atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività sensibili e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:



- ✓ all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.lgs. 231/2001;
 - ✓ alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
 - ✓ all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
- ➔ indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata sia in uscita) già presenti in Cesena Fiera, con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

3.6. Organismo di Vigilanza: regolamento di funzionamento e autonomia finanziaria

L'Organismo di Vigilanza dovrà dotarsi autonomamente di un regolamento di funzionamento che disciplini almeno:

- la calendarizzazione delle attività,
- la disciplina dei flussi informativi (protocollo, archiviazione, accesso ai documenti),
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è inoltre caratterizzata da una notevole formalizzazione con redazione di verbali idonei a documentare le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree sensibili.

L'Organismo di Vigilanza dovrà disporre di un budget di spesa annuale pari a mille Euro (1.000,00 €) sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello ivi compresa, se necessaria, l'acquisizione di consulenze.

Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l'Organismo di Vigilanza informerà di volta in volta per iscritto il Presidente.

3.7. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza al top management

L'Organismo di Vigilanza relaziona sulla sua attività periodicamente al CdA e collabora con il Collegio Sindacale. Le linee e la tempistica di *reporting* che è obbligato a rispettare sono le seguenti:

- *su base continuativa* direttamente al Presidente del Cda su particolari situazioni a rischio rilevate durante la propria attività di monitoraggio e che richiedono l'intervento dell'Ente per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;
- *su base periodica* (annualmente, o semestralmente se richiesto, e con *report* scritto) al Consiglio di Amministrazione sull'effettiva attuazione del Modello relativamente a:
 - rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, in relazione alle aree di rischio individuate;
 - eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel codice etico;
- *una tantum* al Consiglio di Amministrazione relativamente all'attività continuativa di monitoraggio e all'attualità della mappatura delle aree a rischio in occasione di:
 - verificarsi di eventi di rilievo;
 - cambiamenti nell'attività dell'azienda;
 - cambiamenti nell'organizzazione;
 - cambiamenti normativi;
 - altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree di rischio dell'Ente, riportandone gli esiti al Presidente, o direttamente al Collegio Sindacale nel caso di fatti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. 231 commessi da componenti del CdA.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.



3.8. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati.

Si indicano di seguito, non in maniera esaustiva, alcune delle attività societarie del cui svolgimento si ritiene necessario informare l'OdV:

- informazioni relative a eventuali cambiamenti dell'assetto operativo e di governance dell'azienda;
- notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni interne che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate;
- atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a porre in essere il Modello;
- ispezioni/provvedimenti/sanzioni e richieste d'informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, anche se non relativi o attinenti ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- partecipazione a gare d'appalto e aggiudicazione delle stesse e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- accertamenti fiscali, del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza;
- comunicazioni dal Collegio Sindacale in relazione ad eventuali illeciti, atti o fatti aventi attinenza con la prevenzione dei reati;
- operazioni societarie straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società ecc.) anche in ordine alle connesse adunanze dell'organo amministrativo;
- comunicazione dell'emissione di strumenti finanziari e variazioni del capitale sociale e della compagine sociale.

Con la divulgazione del presente Modello in ambito aziendale è inoltre autorizzata e richiesta la convergenza di qualsiasi segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza relativa alla temuta commissione di reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel Modello e nel Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

3.9. Gestione delle segnalazioni

Con la divulgazione del presente Modello in ambito aziendale è autorizzata e obbligatoria la convergenza di qualsiasi segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza relativa alla temuta commissione di reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel Modello. L'Organismo di Vigilanza nel corso dell'attività d'indagine è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute, in modo da assicurare che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni.

Le segnalazioni devono tutte essere conservate a cura dell'OdV; la società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati (es: casella di posta elettronica).

3.10. Referenti Interni

Nella logica organizzativa dei controlli autonomi di linea e di staff sono designati in sede di adozione del Modello i Referenti interni (di norma coincidenti con le figure apicali), i quali costituiranno il primo presidio dei rischi identificati e conseguentemente i referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo. I Referenti interni avranno in generale i seguenti compiti:

- contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di riferimento;



- proporre soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività presidiate;
- informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;
- comunicare le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto, e in particolare:
 - vigilare sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
 - informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
 - per ogni operazione relativa alle attività emerse come a rischio, predisporre e conservare la documentazione rilevante e sintetizzarne i contenuti in un apposito *report*;
 - contribuire all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria area e informare l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti necessari.

Il Referente Interno sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello Organizzativo, del seguente tenore:

“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e di Gestione predisposto e diffuso da Cesena Fiera in adeguamento alla stessa normativa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei doveri che comporta la nomina medesima così come descritto nel modello organizzativo e di accettarne le relative responsabilità. Al riguardo dichiara altresì che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area operativa, situazioni d'illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate”.

SEZIONE QUARTA

Il Sistema sanzionatorio

4.1. Destinatari e apparato sanzionatorio e/o risolutivo

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

4.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Ai comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono applicabili – fatta eccezione per i richiami verbali – le procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio cui si rimanda.

In particolare, in caso di (a) violazione delle disposizioni del Modello, delle sue procedure interne (ad esempio il mancato rispetto delle procedure, la mancata comunicazione delle informazioni richieste all'Organismo di Vigilanza, il mancato svolgimento dei controlli, etc.), del Codice Etico, del Decreto o di qualsivoglia altra disposizione penale in esso inclusa o (b) mancato rispetto delle disposizioni di cui al Modello nello svolgimento di attività in aree "a rischio" o (c) danneggiamento della Società o l'aver causato una situazione oggettiva di pericolo per i beni della stessa (gli "Illeciti Disciplinari") saranno applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari per i Dipendenti:

- A. richiamo verbale;
- B. ammonizione scritta;
- C. multa non superiore a quattro ore della retribuzione base;
- D. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;

4.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti (se presenti)

Nel caso in cui i dirigenti commettano un Illecito Disciplinare, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali:

- A. in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il preposto incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- B. in caso di grave violazione – o ripetute violazioni - di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il preposto incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- C. laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

4.4. Sanzioni nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto tale membro dell'OdV o revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'OdV che ricadono in tali categorie.



4.5. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da Amministratori o da Sindaci della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca per giusta causa, ecc.).

4.6. Misure nei confronti di Collaboratori, Partner e Consulenti

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, Partners o Consulenti che configuri un Illecito Disciplinare potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

SEZIONE QUINTA

5.1. Aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio d'Amministrazione.

5.2. Informazione e formazione del personale

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Cesena Fiera ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.

Il sistema d'informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed è gestito dalla Direzione Risorse Umane con i responsabili delle direzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello. In relazione alla comunicazione del Modello, Cesena Fiera s'impegna a:

- ❖ diffondere il Modello nel contesto aziendale attraverso qualsiasi strumento ritenuto idoneo (ad esempio, e-mail, intranet);
- ❖ organizzare uno specifico incontro formativo con tutti i dipendenti della Società nell'ambito del quale illustrare il D.lgs. 231/2001 e il Modello adottato.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

SEZIONE SESTA

Procedura aziendale per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (“whistleblowing policy”)

6.1. Premessa

In data 30 Marzo 2023 (con efficacia a decorrere dal 15 Luglio 2023) è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, comunemente nota come “Direttiva Whistleblowing”.

In ottica di uniformare le normative nazionali, la Direttiva europea ha lo scopo di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e prevenire la commissione di reati o di altri illeciti estendendo le misure di protezione inizialmente previste per i soli segnalanti (c.d. whistleblowers) anche ai cosiddetti “facilitatori” (ovvero coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei whistleblowers.

Già la Legge n. 179/2017 (cd. legge sul “whistleblowing”), nell’apprestare forme di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, aveva aggiunto il comma 2bis all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, dedicato ai requisiti dei modelli deputati a gestire le segnalazioni. Tenuti a rispettare la disciplina in materia di whistleblowing e quindi ad attuarla sono sia enti del settore privato che enti del settore pubblico: tali enti devono garantire la possibilità di effettuare segnalazioni di whistleblowing attraverso molteplici canali.

In particolare, i citati modelli devono soddisfare quattro condizioni specifiche e dunque prevedere:

- ✓ uno o più canali che consentano ai whistleblowers di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ✓ nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In conformità al nuovo comma 2bis, art. 6 D.Lgs 231/2001, nonché all’art. 4 D.Lgs. 24/2023 e alla Legge n. 179/2017 vengono costituiti più canali che, ai fini della tutela dell’ente e del soggetto segnalante, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l’identità del segnalante.

6.2. Scopo della Policy, destinatari e diffusione

L’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte da CESENA FIERA S.P.A. in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della società.

La procedura è coerente con gli standard previsti dal Modello 231, nonché nel rispetto degli altri obblighi di legge, fra i quali il dovere di denuncia all’Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali.



6.3. Destinatari della policy

I destinatari della presente procedura sono:

- ✓ i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di CESENA FIERA SPA;
- ✓ i dipendenti di CESENA FIERA SPA;
- ✓ i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con CESENA FIERA SPA ("Terzi").

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

La presente Policy dovrà trovare ampia diffusione tra i destinatari, essere disponibile su qualsiasi supporto, pubblicata per estratto anche sul sito web aziendale e, ove possibile, pubblicata nelle bacheche del personale.

6.4. La segnalazione whistleblowing

Per segnalazione di whistleblowing" si intende, oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità della Società, di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e delle procedure interne adottate da CESENA FIERA SPA o della disciplina esterna comunque applicabile alla stessa, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I soggetti a cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria

Il nuovo decreto amplia il novero dei soggetti segnalanti a cui è riconosciuta protezione; in particolare, i soggetti tutelati sono i seguenti:

- ✓ lavoratori autonomi,
- ✓ collaboratori,
- ✓ volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che svolgono la propria attività lavorativa presso CESENA FIERE SPA;
- ✓ eventuali azionisti di CESENA FIERE SPA;
- ✓ Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso CESENA FIERE SPA.

Ai soggetti sopra individuati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Il D. Lgs. 24/2023 ha introdotto una ulteriore novità: la tutela è riconosciuta non solo ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, ma anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

In particolare, oltre al segnalante è tutelato il facilitatore che assiste il segnalante e le persone che sono comunque menzionate nella segnalazione.

6.5. L'oggetto della segnalazione

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore 28 (cfr. § 2.1.2). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Il legislatore ha tipizzato l'oggetto delle segnalazioni distinguendo tra:

- violazioni del diritto nazionale tra le quali rientrano:
 - illeciti civili
 - illeciti amministrativi
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001
 - illeciti penali
 - illeciti contabili
- violazioni del diritto dell'Unione Europea quali:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC sul punto, possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Costituiscono oggetto di segnalazione oltre alle violazioni *ut supra* individuate anche le condotte che non sono conformi alla legge, al Modello, al Codice Etico e alle regolamentazioni interne della Società, di cui il segnalante venga a conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Particolarmente rilevante è, quindi, l'attinenza della segnalazione con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante: le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti o aventi ad oggetto lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare la procedura per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Inoltre, le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita: i motivi personali che hanno indotto la persona ad effettuare una segnalazione sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Si ricorda che non possono essere oggetto di segnalazione:

le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);

le mere irregolarità che, ad oggi, possono solo essere valutate come indici sintomatici di una violazione e non come prove;

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente



ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

In linea generale, CESENA FIERA SPA esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto. Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

6.6. Caratteristiche che devono essere necessariamente soddisfatte nella segnalazione

Il segnalante è tenuto a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione - che può essere redatta sull'apposito modulo predisposto e reperibile sul sito web aziendale - deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;

la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;

se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

se conosciute, il nominativo, il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, generiche, o che appaiano irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni ordinarie e prese in considerazione per ulteriori verifiche, solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili. Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'OdV che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

La tutela del segnalante sarà sorretta anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

Resta inteso che CESENA FIERA S.P.A. potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine. La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è garantita la riservatezza sull'identità del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto dell'OdV gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.



La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo. In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare

nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

All'esito dell'attività istruttoria, l'OdV redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con la Direzione aziendale e il Consiglio di Amministrazione. Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'OdV, in relazione alla natura violazione accertata - oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate - potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

A mente dell'art. 13 comma 4 del D. Lgs. 24/2023, i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'OdV in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi indicati nel GDPR, fornendo idonea informativa alle persone segnalanti e alle persone coinvolte, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove possibile, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il soggetto autore della violazione che è stato segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

6.7. Modalità attraverso le quali è possibile effettuare una segnalazione: il canale di segnalazione interno adottato da CESENA FIERE SPA

Il soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, ai sensi del Modello 231 e dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 24/2023.

La segnalazione, redatta sull'apposito modulo, può essere inviata al gestore della segnalazione in una delle seguenti modalità:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato (whistleblowing@cesenafieraspa.it) consultato e accessibile esclusivamente dal gestore della segnalazione;
- a mezzo del servizio postale ovvero tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale", all'attenzione del gestore della segnalazione di Cesena Fiera S.P.A.
- attraverso un incontro personale con l'OdV che potrà essere richiesto attraverso il medesimo canale di posta elettronica dedicato (whistleblowing@cesenafieraspa.it).

L'organismo che riceve la segnalazione procede secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 24/2023, garantendo la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute, sin dal momento della presa in carico, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura dell'organismo ricevente. Nel momento del ricevimento della segnalazione da parte dell'OdV questi darà comunicazione

di avvenuta ricezione. Il segnalante potrà informarsi dello stato di avanzamento ed eventualmente inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; dovrà inoltre fornire le proprie generalità e rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al predetto decreto legislativo ed al GDPR.

La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti. Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 24/2023, per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità a persone diverse da quelle deputate a gestire la segnalazione.

Secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC l'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata all'OdV, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del segnalante.

Gravano sul responsabile della funzione procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, cui sono tenuti i componenti dell'ODV. Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

6.8. Iter istruttorio

Le segnalazioni, come già specificato, sono ricevute dal responsabile dell'OdV e sono soggette al seguente iter istruttorio.

A) Analisi preliminare

- ↓ L'OdV ricevente si impegna a fornire un primo riscontro al segnalante entro 30 giorni. In particolare, le segnalazioni saranno oggetto di analisi preliminare svolta dall'OdV al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a valutare la fondatezza della segnalazione. Nello svolgimento della suddetta analisi l'OdV potrà avvalersi - per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario - del supporto della Direzione aziendale, di altre funzioni aziendali per quanto di competenza e di professionisti esterni, e potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante.
- ↓ Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni
- ↓ Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

B) Approfondimenti specifici. L'OdV provvederà a:

- ↓ avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società o di esperti e periti esterni;
- ↓ concordare con il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- ↓ concordare con la Direzione (e/o con altre Funzioni interessate) eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di CESENA FIERA SPA (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall'Albo fornitori);
- ↓ richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- ↓ alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione della Direzione del Personale o del Collegio Sindacale, a seconda dell'oggetto della segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
- ↓ concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub g);
- ↓ concordare con il Collegio Sindacale eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della segnalazione stessa.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

Inoltre, nella loro esecuzione, l'OdV si impegna al pieno rispetto dei principi stabiliti dagli Standard per la pratica professionale dell'OdV stesso e dal Codice Etico di CESENA FIERA SPA.

6.9. Garanzie previste dal canale di segnalazione interno

Il canale di segnalazione interna attuato da CESENA FIERE SPA garantisce la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre, prevede la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.

La ritorsione può configurarsi con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Rientrano tra le misure di ritorsione individuate dal legislatore:

- licenziamento, sospensione e misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio,
- modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;



- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

È comunque necessario un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.

Infine, prevede le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Si ricorda, inoltre, che, come previsto dal D. Lgs. 24/2023 le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co. 4, del Codice civile.

6.10. Aggiornamento della Policy

La presente policy sarà oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE “A” – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società e in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente). L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell’interesse dell’Ente (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un’altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non



veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento del consumo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La disposizione normativa mira a prevenire il pericolo che la possibilità di influenza sui pubblici funzionari si traduca poi nella reale corruzione di questi ultimi. Si tratta di una fattispecie di reato introdotta tra i "reati presupposto" dalla Legge n. 3/2019 c.d. "Legge Spazzacorrotti".

In particolare si punisce chiunque fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti. Le pene stabilite si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

La norma punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.



Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità. Il contratto di fornitura rappresenta il presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico contratto, ma più in generale ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Frode ai danni del fondo agricolo europeo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del Codice penale, in quanto compatibili.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. È opportuno notare che il reato di cui all'art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi d'illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

ATTIVITÀ A RISCHIO

ATTIVITÀ A RISCHIO	IPOTESI ESEMPLIFICATIVE	PROTOCOLLI OPERATIVI
<p>Gestione della governance in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle attività di rappresentanza in caso d'ispezione e controlli ▪ alle attività di rappresentanza connesse alla partecipazione di procedimenti amministrativi volti alla richiesta o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti abilitativi ▪ alle attività connesse alla partecipazione a procedimenti giudiziari ▪ all'assunzione di personale dipendente e all'attribuzione d'incarichi a consulenti esterni ▪ alle attività di rappresentanza per la richiesta di finanziamenti e contributi e alle conseguenti attività di rendicontazione ▪ all'attività di rappresentanza connessa all'instaurazione e gestione dei rapporti di natura commerciale con la PA ▪ all'attività di rappresentanza connessa alla gestione di spazi fieristici ▪ alla tracciabilità dei flussi finanziari. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Offrire una somma di denaro a un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria affinché ometta di contestare una violazione in materia fiscale ▪ Chiedere al Referente del Procedimento amministrativo di velocizzare le pratiche relative alla richiesta di concessione presentata, previa corresponsione di una somma di denaro ▪ Promettere denaro ad un agente di polizia giudiziaria per eliminare alcuni atti di indagine dal fascicolo del PM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Codice Etico ▪ Formalizzazione della ripartizione delle attività tra funzioni (organigramma, mansionario, etc.) ▪ Pubblicità delle procure e deleghe ▪ Formazione in relazione ai reati presupposto ▪ Controllo dei flussi finanziari dell'Ente e tracciabilità dei pagamenti anche tenute presenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007; ▪ Controllo dei collaboratori esterni e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle pratica nell'area geografica di riferimento ▪ Procedura volta a gestire i rapporti con la PA in caso di richiesta di autorizzazioni, concessioni, nulla osta ▪ Procedura volta a regolare la partecipazione a procedimenti per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti e le attività di ▪ Rendicontazione ▪ Clausole risolutive per la violazione del Codice Etico e del Modello da parte di Terzi.
<p>Gestione degli aspetti amministrativo finanziari in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle attività in caso d'ispezione e controlli - alle attività connesse alla partecipazione di procedimenti amministrativi volti alla richiesta o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti abilitativi - alle attività connesse alla partecipazione a procedimenti giudiziari - alle attività per la richiesta di finanziamenti e contributi e alle conseguenti attività di rendicontazione - all'attività connessa all'instaurazione e - gestione dei rapporti di natura commerciale con la PA - alla tracciabilità dei flussi - finanziari 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre false fatture per ottenere un finanziamento a cui la società non avrebbe diritto - Rendicontare falsamente i finanziamenti ottenuti 	

CESENA FIERA

<p>Gestione degli aspetti commerciali in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla concessione di spazi fieristici - alla tracciabilità dei flussi finanziari 	<ul style="list-style-type: none"> - Concedere uno spazio espositivo ad alta visibilità a un prezzo irrisorio a un Pubblico Ufficiale affinché ometta un atto del suo ufficio 	
<p>Gestione degli acquisti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla gestione del patrimonio immobiliare - alla gestione degli aspetti realizzativi dell'evento fiera - alla gestione degli aspetti concernenti gli uffici - alla tracciabilità dei flussi finanziari 	<p>Destinare i contributi ottenuti dalla pubblica amministrazione per l'attività di formazione per finalità diverse</p>	
<p>Gestione dei servizi e manutenzioni in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla gestione del patrimonio immobiliare - alla gestione degli aspetti realizzativi dell'evento fiera 	<p>Destinare i finanziamenti ottenuti per la sistemazione di un immobile per l'acquisto di un mezzo aziendale</p>	
<p>Gestione del personale in relazione: all'assunzione di personale dipendente, collaboratori e consulenti.</p>	<p>Conferire l'incarico di consulente esterno a un parente del Referente di un'Autorità pubblica locale al fine di corrispondere a questi un'utilità per lo svolgimento di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.</p>	



Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale, prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto e in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.10), i seguenti principi:

- ❖ stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ❖ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- ❖ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;



- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni d'irregolarità;

- nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanze (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri;
- omettere informazioni dovute;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altre utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
- è altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Referente interno

Per ogni area a rischio, così come individuata nel paragrafo dedicato, il Presidente della Società, o un responsabile da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Referente Interno")

Il Referente Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Referente Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.



PARTE SPECIALE “B” - REATI SOCIETARI

Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari”) e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico della Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

False comunicazioni sociali e comunicazioni sociali in danno della Società, dei Soci o dei Creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista dall’art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall’art. 2622 c.c. è configurata come delitto, punito a querela della persona offesa se commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo comma, c.c.) e perseguibile d’ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.). L’elemento che distingue la contravvenzione ex art. 2621 c.c. dalle due fattispecie delittuose di cui all’art. 2622 c.c. è costituito dall’avere, in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. Le false informazioni punibili hanno ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (nel caso che si tratti di bilancio consolidato). La punibilità è estesa anche all’ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall’ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa – senz’altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell’area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dall’omissione d’informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell’informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l’omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell’1% del patrimonio netto; variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto. Residua, tuttavia, in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori.

L’illecito amministrativo in discorso, che non genera responsabilità diretta dell’ente ai sensi del d. lgs 231/01, è punito con la sanzione pecuniaria da 10 a 100 quote e con le sanzioni della «interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di



amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- ❖ la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- ❖ la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Il termine "Autorità pubblica di Vigilanza" (letteralmente, "autorità di vigilanza") è chiaramente generico, completamente indeterminato e fa sorgere rilevanti dubbi interpretativi. In maniera precauzionale il termine è stato interpretato in maniera tale da includere tutte le autorità amministrative esistenti nel nostro sistema giuridico senza considerare il tipo di vigilanza concretamente svolto dalle stesse e l'indipendenza dal potere politico: pertanto, l'autorità garante per la protezione dei dati personali (così come l'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni) può essere considerata autorità di vigilanza, l'esercizio delle funzioni di tali autorità è tutelato dal dettato normativo dell'articolo 2638 c.c. Dato quanto sopra, il reato di cui all'articolo 2638 c.c. deve essere riferito a specifiche e determinate tipologie di informazione, che possono attenersi alla posizione economica e finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza dell'autorità in questione. Tale requisito richiesto espresso dalla legge limita la sua applicazione e richiede di riflettere sulla tipologia di dati e informazioni che nel caso specifico verranno comunicati all'autorità di vigilanza, il reato di realizza solo quando l'informazione comunicata ha le caratteristiche previste dalla legge.

Considerazioni analoghe devono essere fatte con riferimento ai rapporti della Società con le altre autorità di vigilanza.

Soggetti attivi dell'ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

1. formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;



2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività d'istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività d'istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente qualora i soggetti apicali o i soggetti subordinati diano o promettano denaro o altra utilità a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.

Si fa presente che l'ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato punisce:

- chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, nonché a chi vi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, con lo scopo che questi soggetti compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, se l'offerta o la promessa non è accettata (c.d. istigazione attiva) (art. 2635 bis c. 1 c.c.) poiché l'accettazione dell'accordo corruttivo comporta invece l'applicabilità dell'art. 2635 c.c. .
- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, nonché a chi vi svolge attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, i quali sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti



al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, se la sollecitazione non è accettata (c.d. istigazione passiva) (art. 2635 bis c. 2 c.c.). Il reato è procedibile d'ufficio.

❖ **I reati la cui commissione è stata ritenuta remota sono i seguenti:**

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c. c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c. c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)

Per tutti i reati previsti al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa

Considerato l'art. 25 *ter* del Decreto non menziona tale ipotesi di reato, quest'ultimo potrebbe essere considerato irrilevante ai fini del Decreto. funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Il D.Lgs. 19/2023 ha previsto il rilascio di un certificato preliminare, necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione (art. 29 D.Lgs. 19/2023) e inserito un nuovo reato presupposto per la responsabilità amministrativa delle società.

Commette il reato chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio di tale certificato, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti.

AREE A RISCHIO

ATTIVITÀ A RISCHIO	IPOTESI ESEMPLIFICATIVE	PROTOCOLLI OPERATIVI
<p>Gestione della governance in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge ▪ alla gestione dei rapporti con soci ▪ all'approvazione di decisioni operative e strategiche 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Causare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori a seguito dell'esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero a seguito dell'omissione d'informazione 2. La cui comunicazione è obbligatoria per legge 3. Tenere una condotta non corretta e non trasparente in relazione ad una puntuale richiesta da parte dei soci 4. Con atti simulati o fraudolenti determinare la maggioranza in assemblea 5. Presentazione di atti o documenti falsi allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare un determinato ordine del giorno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Codice Etico ▪ Formalizzazione della ripartizione delle attività tra funzioni (organigramma, mansionario, etc.) ▪ Pubblicità delle procure e deleghe ▪ Formazione in relazione ai reati presupposto ▪ Controllo dei flussi finanziari dell'Ente e tracciabilità dei pagamenti anche tenute presenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007; ▪ Formalizzazione della tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti dell'Organo amministrativo della bozza di bilancio prima della riunione fissata per l'approvazione dello stesso

	<p>6. Acquistare, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve distribuibili</p> <p>7. Riduzione del capitale sociale in violazione delle disposizioni a tutela dei</p> <p>8. creditori</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedura autorizzativa per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote proprie o delle società controllate ▪ Procedura per la riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria ▪ Clausole risolutive per la violazione del Codice Etico e del Modello da parte di Terzi.
<p>Gestione degli aspetti amministrativo finanziari in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle attività propedeutiche alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali ▪ previste dalla legge 	<p>1. Presentazione di atti o documenti falsi allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare un determinato argomento.</p>	

Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei Destinatari di rispettare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi di comportamento:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di corruzione tra privati.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
con riferimento al precedente punto 1:

CESENA FIERA

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

con riferimento al precedente punto 2:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

con riferimento al precedente punto 3:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o della società di revisione;

con riferimento al precedente punto 4:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede d'ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

con riferimento al precedente punto 5:

- effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, a dipendenti di altre società private.
- effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito.

Referente interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto B.2, il Presidente della Società, o un preposto da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Referente Interno").

Il Referente Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.



Ogni Referente Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- ❖ Consulenze e incarichi professionali a terzi;
- ❖ Acquisto di beni e servizi;
- ❖ Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- ❖ Flussi monetari e finanziari;
- ❖ Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;
- ❖ Formazione del Bilancio civilistico e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e Soci;
- ❖ Gestione degli adempimenti societari;
- ❖ Gestione delle vendite.



PARTE SPECIALE “C” - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-octies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque – senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto – acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es. furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l’autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi – un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale – ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale – ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 648 (ricettazione) o all’art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

In questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al



concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Il reato di riciclaggio punisce chi a seguito di autonoma condotta «sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, provenienti da delitti non colposi», compiuti da un diverso soggetto. In virtù di tale norma sancita dall’art. 648-bis non risultava punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che avesse in qualunque modo sostituito o trasferito il provento stesso del reato, anche qualora allo scopo avesse utilizzato un terzo inconsapevole.

Con la Legge 186/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, recante una serie di disposizioni volte ad incentivare l’emersione ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all’evasione fiscale, è stato introdotto il reato di “autoriciclaggio”.

In particolare, con l’articolo 3 della Legge 186/2014 sono state introdotte diverse modifiche al codice penale: per iniziare, comma 1 e 2 hanno inasprito le pene per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In entrambi i casi la multa è stata aumentata ed è passata, nel minimo, da 1.032,00 a 5.000,00 euro e, nel massimo, da 15.493,00 a 25.000,00 euro. Il primo comma dell’art. 648-ter1, disciplinando l’autoriciclaggio prevede la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro, per chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Detta pena si applica anche quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) o al fine di agevolare l’attività delle associazioni di stampo mafioso.

Vi è una differenziazione di pena (da uno a quattro anni), invece, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo – “meno grave” – che è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Di contro, un esimente a tale reato è prevista nel caso in cui il denaro, beni, utilità derivanti dal reato vengano destinati al mero godimento o utilizzo del reo, in quanto non è punibile la condotta posta in essere da chi ha operato per creare una utilità in denaro destinata al mero godimento personale e non al riutilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

AREE A RISCHIO

ATTIVITÀ A RISCHIO	IPOTESI ESEMPLIFICATIVE	PROTOCOLLI OPERATIVI
<p>Gestione della governance in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'attività di rappresentanza connessa alla gestione di spazi fieristici ▪ alla gestione delle sponsorizzazioni ▪ alla gestione degli investimenti anche infragruppo ▪ alla stipula di contratti ▪ infragruppo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisire un immobile con denaro proveniente da 2. reati precedentemente commessi 3. Accettare 4. sponsorizzazioni effettuate al fine di reinvestire capitali di provenienza illecita 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice Etico ✓ Formalizzazione della ripartizione delle attività tra funzioni (organigramma, mansionario, etc.) ✓ Meccanismi di pubblicità delle procure e deleghe ✓ Formazione in relazione ai reati presupposto ✓ Controllo dei flussi finanziari dell'Ente e tracciabilità dei pagamenti anche tenute presenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007;
<p>Gestione degli aspetti amministrativo finanziari in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione dei flussi finanziari ▪ alla stipula di ▪ contratti infragruppo ▪ alla gestione delle sponsorizzazioni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagare i propri fornitori con denaro di provenienza illecita Ricevere denaro di provenienza illecita a pagamento dei servizi offerti 2. Trasferire in un conto corrente estero il denaro ottenuto da un'impresa per l'indebita assegnazione di uno stand 	
<p>Gestione degli aspetti commerciali in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla concessione di spazi fieristici ▪ alla gestione delle sponsorizzazioni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisire del denaro di provenienza illecita, attraverso la cessione di uno spazio fieristico a un soggetto che lo "ritrasferisce" ad altro effettivo destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari ✓ Procedura volta a regolare la gestione dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti verso terzi o infragruppo (tenendo conto della sede legale della controparte, degli Istituti di credito utilizzati, schermi societari o strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie)
<p>Gestione degli acquisti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione del patrimonio immobiliare ▪ alla gestione degli aspetti realizzativi dell'evento fiera ▪ alla gestione degli aspetti concernenti gli uffici. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquistare/prendere in locazione della merce di provenienza illecita per la realizzazione degli stand. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura per il rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o autonomi anche tenute presenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007; ✓ Clausole risolutive per la violazione del Codice Etico e del Modello da parte di Terzi.



Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.10), la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica. Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di società off-shore;
- utilizzare informazioni su clienti, fornitori, operatori acquisite illecitamente al fine di ottenere benefici di qualunque utilità nelle relazioni commerciali;
- riconoscere, in favore dei fornitori, Consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

Al fine dell'efficace attuazione dei protocolli adottati, i dipendenti, gli organi societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a principi di controllo che consentono di prevenire il rischio di commissione del reato di **autoriciclaggio** che consentono:

- il divieto di occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della società;
- garantire trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie;
- privilegiare le transazioni utilizzando il sistema bancario (vedi paragrafo precedente);
- l'utilizzo o impiego di risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- la formalizzazione delle condizioni e dei termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società appartenenti al medesimo gruppo;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di amministratori, società di servizi, Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.



Referente interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto C.2, il Presidente della Società, o un preposto da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il “Referente Interno”).

Il Referente Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Referente Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all’OdV.

Il sistema dei controlli

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- ❖ Consulenze e incarichi professionali;
- ❖ Acquisto di beni e servizi;
- ❖ Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- ❖ Flussi monetari e finanziari;
- ❖ Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;

PARTE SPECIALE “D” - REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

Le tipologie dei reati di criminalità informatica (art. 24-bis del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all’art. 24-bis del Decreto, e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere *tout court*, **sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società** ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

Con la Legge n. 90 del 2024 è intervenuta una rilevante modifica normativa per cui ad oggi si applicano delle sanzioni diverse. In particolare, all’esito della modifica intervenuta, il testo dell’art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 risulta così modificato:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater* e 635-*quinqües* del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria *da duecento a settecento quote*.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo lo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 635-*quater.1* del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria *sino a quattrocento quote*.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinqües* del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*. *Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni*. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere *b)* ed *e)*. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. La norma punisce due condotte: l’accesso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto e il mantenimento in esso contro la volontà de gestore. Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all’uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche. Il delitto in esame risulta configurato anche dalla condotta del soggetto che, anche se abilitato ad accedere al sistema, vi si introduca per raccogliere dati protetti per fini estranei alle ragioni per cui possiede le chiavi di accesso, utilizzando dunque il sistema per finalità diverse da quelle consentite. Il reato si consuma con la violazione del sistema informatico, a prescindere da una effettiva acquisizione dei dati.



L'articolo è stato modificato dalla legge 90 del 2024: le modifiche introdotte dalla disposizione in commento sono volte ad ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie e a inasprire il trattamento sanzionatorio elevando le pene previste.

❖ **I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:**

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La legge 90 del 2024 ha previsto un inasprimento della pena riferibile alla commissione di tale reato.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Con la legge 90 del 2024 è stato modificato il riferimento all'art. 491 bis c.p. per cui ad oggi si applica all'ente una sanzione diversa.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La legge 90 del 2024 ha previsto un inasprimento della pena riferibile alla commissione di tale reato.

Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;



- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)



Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Il primo comma di questo nuovo articolo "riproduce il vigente art. 615-quinquies c.p. (che viene contestualmente abrogato dalla lett. d)", punendo chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro



modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Il secondo e il terzo comma prevedono un aggravamento della pena.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale “D” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono:

- A) Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio
- B) Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - verifica dati provenienti dai sistemi informativi alimentanti;
 - raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico.
- C) Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste non connesse all’attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti
 - Rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti (es. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni a esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.
- D) Gestione degli adempimenti in materia societaria
 - Rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d’Esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale.
 - Custodia e tenuta dei Libri Sociali.
 - Tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili.
 - Approvvigionamento di beni e servizi
- E) Gestione degli acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - selezione del fornitore;
 - emissione degli ordini;
 - autorizzazioni interne.
 - Ricerca, negoziazione e stipulazione dei contratti di vendita con clienti privati
- F) Gestione delle attività di vendita con controparti commerciali, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai servizi di:
 - concessione di postazioni all’interno del mercato;
 - certificazione della commerciabilità della merce;
 - frigoconservazione della merce.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale ed ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.10), la presente Parte Speciale (i) prevede che l’utilizzo delle risorse informatiche e di rete avvenga in modo corretto, in conformità



a quanto previsto dalle procedure aziendali interne e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Società e (ii) prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o di alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o di intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi;
- formare falsamente (sia sotto il profilo materiale sia per quanto attiene al contenuto) documenti societari aventi rilevanza esterna;
- distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici della Società o della Pubblica Amministrazione, per ottenere vantaggi o condizioni favorevoli per l'azienda.

Referente interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto D.2, il Presidente della Società, o un preposto da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Referente Interno").

Il Referente Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello;

Ogni Referente Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- ❖ Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, dei sistemi, dei database e delle applicazioni.

PARTE SPECIALE “E”

Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 25-decies del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-decies del Decreto. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

AREE A RISCHIO

ATTIVITÀ A RISCHIO	IPOTESI ESEMPLIFICATIVE	PROTOCOLLI OPERATIVI
Gestione della governance, degli aspetti amministrativo finanziari, degli aspetti commerciali, degli acquisti, dei servizi e manutenzione e del personale, in relazione alle attività connesse alla partecipazione a procedimenti giudiziari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indurre tramite minaccia un coimputato a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 2. precedente 3. Offrire una somma di denaro ad un correo affinché non renda dichiarazioni nel procedimento penale. 4. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice Etico ✓ Formalizzazione della ripartizione delle attività tra funzioni (organigramma, mansionario, etc.) ✓ Pubblicità delle procure e delle deleghe ✓ Formazione in relazione al reato presupposto ✓ Controllo dei flussi finanziari dell'Ente ✓ Clausole risolutive per la violazione del Codice Etico e del Modello da parte di Terzi.



Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.10), la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di:

- offrire denaro, altra utilità o anche soltanto esercitare pressione e/o qualunque forma di condizionamento a coloro che dovessero risultare indagati/imputati (o persone informate sui fatti/testimone, test) in un procedimento penale connesso alla Società al fine di influenzarne il giudizio e/o limitarne la libertà di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, al fine di favorire gli interessi della Società o trarne un vantaggio per la medesima;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale;
- prendere contatti con dipendenti coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della società.

Inoltre, la Società dovrebbe selezionare i soggetti autorizzati ad interloquire con i dipendenti coinvolti in procedimenti penali, e gli eventuali colloqui intercorsi verbalizzati.

Referente interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto E.2, il Presidente della Società, o un preposto da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Referente Interno").

Il Referente Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Referente Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- ❖ Consulenze e incarichi professionali a terzi;

CESENA FIERA

- ❖ Acquisto di beni e servizi;
- ❖ Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- ❖ Flussi monetari e finanziari;
- ❖ Gestione del contenzioso;
- ❖ Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;
- ❖ Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza e le Autorità di Pubblica Sicurezza.



PARTE SPECIALE “F” - REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Le tipologie dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire l’elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-septies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

AREE A RISCHIO

ATTIVITÀ A RISCHIO	IPOTESI ESEMPLIFICATIVE	PROTOCOLLI OPERATIVI
<p>Gestione della governance in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione della sicurezza dei lavoratori dell'Ente ▪ alla gestione della sicurezza di tutti i lavoratori che si trovano ad operare negli spazi fieristici ▪ alla gestione della sicurezza degli utenti degli spazi fieristici ▪ alla gestione della sicurezza delle strutture presenti negli spazi fieristici 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lesione colposa grave di un lavoratore dell'ente determinata dalla mancata valutazione dei possibili rischi da interferenza nel caso in cui all'interno degli spazi fieristici operino imprese terze per la realizzazione degli stand. 2. Lesione colposa gravissima di un lavoratore dell'ente determinata dalla mancata esecuzione dei controlli in merito al rispetto delle regole del sistema di prevenzione e protezione adottato 3. Omicidio colposo di un lavoratore dell'ente determinato dalla mancata adozione di misure di sicurezza idonee per l'inadeguato stanziamento di risorse in materia di salute e sicurezza sul lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice Etico ✓ Formalizzazione della ripartizione delle attività tra funzioni (organigramma, mansionario, etc.) ✓ Pubblicità delle procure e deleghe ✓ Formazione in relazione ai reati presupposto ✓ Procedura di valutazione dei fornitori ✓ Mappatura del rischio specifica e approfondita ✓ Adozione di un sistema di gestione della sicurezza conforme alle previsioni dell'art. 30 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. ✓ Clausole risolutive per la violazione del Codice Etico e del Modello da parte di Terzi.
<p>Gestione degli acquisti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione del patrimonio immobiliare ▪ alla gestione degli aspetti realizzativi dell'evento fiera ▪ alla gestione degli aspetti concernenti gli uffici 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lesione colposa grave di un lavoratore dell'ente determinata dalla mancata richiesta e verifica del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dei fornitori in relazione ai servizi da prestare negli spazi fieristici 2. Lesione colposa grave di un lavoratore dell'ente determinata dall'adozione di DPI inadeguati per risparmiare sui costi 	
<p>Gestione dei servizi e manutenzioni in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione del patrimonio immobiliare ▪ alla gestione degli aspetti realizzativi dell'evento fiera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omicidio colposo di un lavoratore determinato dalla mancata esecuzione delle verifiche e della manutenzione necessaria dalle attrezzature fieristiche 	

<p>Gestione del personale in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'assunzione di personale dipendente, collaboratori e consulenti ▪ alla informazione e formazione del personale dipendente 	<p>1. Lesione colposa grave di un lavoratore determinata dalla inadeguata informazione e formazione del personale operante nelle strutture fieristiche in merito ai possibili rischi esistenti</p>
--	--

Destinatari della Parte speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale: In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.10), la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi previsti nella presente parte speciale.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e quindi gestire – i rischi lavorativi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore. Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Referente interno

Relativamente a tale tipologia di reati, nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Datore di Lavoro, al Referente dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), ed all'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (o di secondo grado). Il Referente Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Referente Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

Il Sistema dei controlli

Il processo "Gestione della Sicurezza sul Lavoro" è stato individuato come quello nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato.

PARTE SPECIALE “G” - DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Le tipologie dei delitti in violazione al diritto d’autore (art. 25 novies introdotto dalla l. 99/09)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “G”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all’art. 25 novies del Decreto, e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere *tout court*, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

❖ I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Art. 171-bis L. 633/41 (1° comma)

Il primo comma dell’art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l’abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l’importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

La condotta può consistere anzitutto nell’abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.

Il riferimento all’abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell’agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato de quo: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”. Si tratta di condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utilizzatore finale.

Infine, nell’ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Il comma 2 dell’art. 171-bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell’estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati. Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

❖ I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:

Art. 171-bis L. 633/41 (2° comma)

Il comma 2 dell’art. 171-bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell’estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati. Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente



accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

Art. 171 L. 633/41 (1° comma, lettera a-bis e 3° comma).

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera d'ingegno protetta o di parte di essa.

L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a bis, sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera.

Art. 171-ter L. 633/41

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze d'immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Perché sia integrato il reato de quo, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma.

Art. 171-septies L. 633/41

La norma punisce i produttori o gli importatori di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, che non comunicano (ovvero dichiarano falsamente l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 181-bis) alla SIAE entro trenta giorni dalla data d'immissione in commercio sul territorio nazionale o d'importazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti stessi.

Art. 171-octies L. 633/41

La norma punisce chiunque fraudolentemente produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive (cd. decoder) ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

CESENA FIERA

Sono da intendersi ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

AREE A RISCHIO

ATTIVITÀ A RISCHIO	IPOTESI ESEMPLIFICATIVE	PROTOCOLLI OPERATIVI
<p>Gestione della governance in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla definizione di policy in materia di proprietà intellettuale ▪ alla sottoscrizione di contratti per l'approvvigionamento o l'utilizzo di materiali coperti ▪ da diritto d'autore ▪ allo svolgimento di attività in qualità di titolare del ▪ trattamento 	<p>1. Utilizzare per lo svolgimento di attività nell'interesse o a vantaggio dell'azienda di software illecitamente riprodotti</p> <p>Diffondere abusivamente, nel materiale di comunicazione telematico (sito internet di società, newsletter ecc.), immagini, musica o filmati di titolarità di terzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice Etico ✓ Formalizzazione della ripartizione delle attività tra funzioni (organigramma, mansionario, etc.) ✓ Pubblicità di procure e deleghe ✓ Formazione in relazione ai reati presupposto ✓ Definizione di regole per l'approvvigionamento e l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore ✓ Regolamento disciplinare, con specifiche norme volte a regolare l'utilizzo degli strumenti informatici (utilizzo di hardware, software, reti, mail e credenziali di accesso)
<p>Gestione degli aspetti amministrativo finanziari in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'utilizzo di software applicativi e gestionali ▪ allo svolgimento di attività in qualità di amministratore di sistema 	<p>1. Detenere, per lo svolgimento di attività nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, di software illecitamente riprodotti</p> <p>2. Diffondere, nella intranet aziendale, software in mancanza di licenza, consentendo ai dipendenti il download finalizzato all'utilizzo per lo svolgimento delle proprie mansioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Clausole risolutive per la violazione del Codice Etico e del Modello da parte di Terzi Protocollo per il controllo di validità delle licenze software (controlli periodici volti ad assicurare che ciascun software installato nei server e nelle postazioni individuali sia regolarmente licenziato e utilizzato in conformità della licenza) ✓ Formalizzazione d'istruzioni operative per l'approvvigionamento e l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore.
<p>Gestione degli aspetti commerciali in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione della proprietà Intellettuale di clienti (espositori) ▪ all'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore negli eventi fieristici organizzati dalla società ▪ all'utilizzo di materiale coperto ▪ da diritto d'autore nelle attività di comunicazione (brochure, pubblicità, sito internet, ecc.) 	<p>1. Diffondere abusivamente nel Materiale di comunicazione telematico (sito internet di società, newsletter ecc.), immagini, musica o filmati di titolarità di terzi</p> <p>2. Diffondere materiale coperto da diritto d'autore nel corso degli eventi fieristici</p> <p>3. Utilizzare per lo svolgimento di attività nell'interesse o a vantaggio dell'azienda di software illecitamente riprodotti</p> <p>4. Diffondere nella intranet aziendale software in mancanza di licenza, consentendo ai dipendenti il download finalizzato all'utilizzo per lo svolgimento delle proprie mansioni</p>	

<p>Gestione degli acquisti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla qualificazione dei fornitori in materia di hardware, software e altro materiale protetto da diritto d'autore ▪ all'approvvigionamento di hardware e software ed in generale di materiali coperti dal diritto d'autore 	<p>5. Diffondere abusivamente nel materiale di comunicazione telematico (sito internet di società, newsletter ecc.), immagini, musica o filmati di titolarità di terzi</p> <p>6. Utilizzare, per lo svolgimento di attività nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, software illecitamente riprodotti</p> <p>7. Diffondere, nella intranet aziendale, software in mancanza di licenza, consentendo ai dipendenti il download finalizzato all'utilizzo per lo svolgimento delle proprie mansioni.</p>	
<p>Gestione dei servizi e manutenzioni in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione dei rapporti con consulenti esterni in materia di hardware e ▪ software all'approvvigionamento di hardware e software 		
<p>Gestione del personale in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'utilizzo di software per la gestione del personale. 		

Destinatari della parte speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.10), la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

Inoltre la Società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte speciale "H" e considerati, in via potenziale, applicabili alla Società, ha previsto i seguenti principi di controllo che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, essere implementati in specifiche procedure aziendali:

- deve essere vietata l'installazione e l'utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing;
- deve essere vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di software applicativo non autorizzato ed in assenza di licenza d'uso; devono essere predisposti meccanismi di controllo, anche automatico, per il rispetto dei divieti di cui sopra.

Referente interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto G.2, il Presidente della Società, o un preposto da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Referente Interno").

Il Referente Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;



- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Referente Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- ❖ Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici, dei sistemi, dei database e delle applicazioni.

PARTE SPECIALE “H”

Il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25- duodecies del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “H”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione del reato in essa contemplato e indicato all’art. 25-duodecies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità del predetto reato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

Sulla base delle interviste condotte, in tale ambito è da considerarsi potenzialmente realizzabile la seguente fattispecie di reato.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)⁵

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Il comma 12 bis prevede un aumento delle pene e stabilisce che le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, comma 3 bis, comma 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998) 6

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

⁵ Articolo modificato dal D. L. n. 20/2023

⁶ Articolo modificato dal D. L. 20/2023



Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "H" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori

Gestione dei rapporti, anche tramite consulenti esterni, con funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, anche in occasione di verifiche ispettive:

predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;

autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;

ottenimento della Certificazione di Ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;

elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;

controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.10), la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i Destinatari di:

- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- assumere lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale.

Referente interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto H.2, il Presidente della Società, o un preposto da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Referente Interno").

Il Referente Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;



- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Referente Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- ❖ selezione, assunzione e gestione del personale dipendente.

Le tipologie dei reati in materia ambientale (art. 25-undecies del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “I”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-undecies del Decreto. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (G.U. Serie Generale n. 122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/2006 (ad esempio integrandovi un’intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell’impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L’articolo 25 undecies è stato poi modificato dal D. Lgs. n. 21/2018 e, da ultimo, dalla L. 137/2023.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Secondo quanto previsto dalla norma “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.”

Il reato di inquinamento ambientale è un delitto a forma libera che può configurarsi sia nel caso di condotta attiva che in un’omissione, quando tali condotte determinino una compromissione o un significativo e quantificabile deterioramento dell’ambiente (es. compromissione o deterioramento di acqua, aria, suolo, ecosistema).

Compromettere l’ambiente significa modificarlo in peggio e in modo irreversibile (la compromissione è “uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare”, secondo la sentenza 15865/2017 della Cassazione Penale).

Con il termine deterioramento ci si riferisce, invece, ad una conseguenza più lieve, ma non per questo meno negativa, ai danni dell’ambiente inteso come aria, acqua, porzioni estese e significative di suolo e sottosuolo nonché biodiversità vegetale o animale ed ecosistemi. Rispetto alla compromissione, il deterioramento è in genere reversibile in quanto è definibile come una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un’attività non agevole”, sempre secondo la sentenza citata.

Perché il reato di inquinamento ambientale si verifichi è sufficiente che venga riscontrato il dolo generico, ossia l’intento di commettere un abuso con la consapevolezza che tale abuso potrà causare un danno.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) ⁷

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

⁷ Articolo modificato dalla L. 137/2023

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt. 452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate; in particolare, La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)⁸

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

⁸ Introdotta dal D. Lgs. n. 21/2018



È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

❖ **I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:**

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (art. 256, commi 1, 3 e 5, D. Lgs. 152/2006)

Tale reato si configura qualora:

- a. si effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice Ambiente;
- b. si realizzi o gestisca una discarica non autorizzata;
- c. si effettuino attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo)

Tale reato si configura allorquando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero si utilizzi un certificato falso durante il trasporto.

Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (D. Lgs. 152/2006, art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo- SISTRI)

Tale reato punisce:

- chiunque che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore di rifiuti che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; ovvero colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA

Movimentazione fraudolentemente alterata. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, D. Lgs. 152/2006)

Tale reato può configurarsi nei seguenti casi:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;
- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità



competente a norma dell'articolo 107, comma 1; mancata osservazione dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D. Lgs. 152/2006, art. 279, comma 5)

Tale reato punisce il superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:

Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)

Tale reato punisce chiunque avendo cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono (L. 549/1993, art. 3)

Tale reato si configura qualora non si rispettino le restrizioni/divieti applicate all'impiego di sostanze lesive dell'ozono. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1)

Tale reato si configura allorché si effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 01/02/1993, n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b),) e d), del regolamento stesso.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Tale reato punisce chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della Direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della Direttiva 92/43/CE.

Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette;

omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992)

L'art. 1 della Legge n. 150/1992 punisce chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (1 comma);

chiunque importa oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (2 comma).

L'art. 2, invece, punisce

- chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (1 comma);
- chiunque importa oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, senza la presentazione della documentazione CITES (2 comma).

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 bis Legge n. 150/1992)

L'art. 3 bis della Legge n. 150/1992 dispone che alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992)

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Tali reati si configurano allorché il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, dolosamente o con colpa versano in mare o causano lo sversamento delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b). del D.Lgs. n. 202/2007.

AREE A RISCHIO

ATTIVITÀ A RISCHIO	IPOTESI ESEMPLIFICATIVE	PROTOCOLLI OPERATIVI
<p>Gestione della governance in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla definizione della policy ambientale ▪ alla richiesta di autorizzazioni in materia ambientale ▪ alla sorveglianza sugli adempimenti da parte del personale della società ▪ alla gestione delle prescrizioni impartite dagli enti attraverso autorizzazioni o altri provvedimenti amministrativi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Non adempiere agli obblighi autorizzativi di tipo ambientale per lo svolgimento di attività della società non adempiere a prescrizioni impartite dalle PP.AA. in autorizzazioni o altri provvedimenti amministrativi in materia di scarichi industriali ❖ Gestire un rifiuto pericoloso come non pericoloso ❖ Gestire un deposito temporaneo al di fuori dei limiti legali in assenza di una autorizzazione allo stoccaggio per lo svolgimento di attività nell'interesse o a vantaggio dell'azienda ❖ Gestire terre e rocce da scavo in violazione della normativa di settore 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice Etico ✓ Formalizzazione della ripartizione delle attività tra funzioni (organigramma, mansionario, etc.) ✓ Pubblicità di procure e deleghe ✓ Formazione in relazione ai reati presupposto ✓ Regolamento disciplinare aziendale per la gestione delle attività che potrebbero generare reflui di natura industriale (reso vincolante per i fornitori/espositori/manutentori con specifici strumenti di natura contrattuale) ✓ ambientali (in particolare, i laboratori di analisi) a fornire informazioni veritiere.

<p>Gestione degli aspetti amministrativo finanziari in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allo svolgimento degli adempimenti documentali connessi alla gestione dei rifiuti prodotti dalla società 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Compilare fraudolentemente il formulario di accompagnamento di un rifiuto pericoloso ❖ Gestire un rifiuto pericoloso come non pericoloso in base ad un certificato falso di analisi 	
<p>Gestione degli aspetti commerciali in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione degli aspetti di natura ambientale con i clienti 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Gestire illecitamente i rifiuti prodotti da allestitori ❖ Effettuare scarichi che, per le caratteristiche chimico-fisiche, possano essere equiparati ad acque reflue industriali (es: scarichi prodotti dal lavaggio di DPI, automezzi, macchine e attrezzature) · ❖ Gestire acque meteoriche che dilavano parcheggi e piazzali in modo non conforme alla normativa nazionale e regionale 	
<p>Gestione degli acquisti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione degli aspetti di natura ambientale con i fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Acquistare rifiuti trattati come materie prime/sottoprodotti ❖ Gestire illecitamente i rifiuti prodotti dagli appaltatori ❖ Consentire dolosamente l'abbandono di rifiuti da parte di terzi in proprietà immobiliari della società 	
<p>Gestione dei servizi e manutenzioni in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione dei fornitori in materia ambientale (trasportatori, intermediari, smaltitori) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Affidare il servizio di trasporto rifiuti a soggetti privi delle autorizzazioni/iscrizioni prescritte dalla normativa vigente. 	

Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.10), la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i Destinatari, di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a danneggiare la salute delle persone e/o le componenti naturali dell'ambiente;
- svolgere le proprie attività con interferenze derivanti da rumori, odori od altre propagazioni che risultino eccedenti rispetto alla normale tollerabilità o vincoli normativi
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);



- impedire l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione;
- procedere ad operazioni di scarico di acque reflue in assenza di autorizzazioni, disperdere o sversare nel suolo e nel sottosuolo rifiuti pericolosi e/o tossici o comunque in violazione della normativa esistente;
- utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia di sostanze ozono lesive ed emissioni in atmosfera.

Referente interno

Per ogni area a rischio, come individuate al punto I.2, il Presidente della Società, o un preposto da questi incaricato, nomina uno o più soggetti interni (il "Referente Interno").

Il Referente Interno:

- ✓ diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- ✓ garantisce, nell'ambito dell'area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;
- ✓ collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✓ comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Ogni Referente Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, dandone comunicazione all'OdV.

Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- ❖ Gestione degli adempimenti in materia ambientale.



PARTE SPECIALE “L” – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le tipologie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “L”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all’ art. 24-ter del Decreto e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere *tout court*, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

❖ I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione del sesto comma, c. p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti. Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all’associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati- fine siano realizzati.

Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell’ottenimento di un finanziamento. I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti:

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti finalizzati alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D. Lgs. 286/1998.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c. p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991)

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.)



La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da 25 a 30 anni.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito con la reclusione non inferiore a vent'anni. Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).

Il reato si configura in caso di Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

AREE A RISCHIO

ATTIVITÀ A RISCHIO	IPOTESI ESEMPLIFICATIVE	PROTOCOLLI OPERATIVI
<p>Gestione della governance in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'attività di rappresentanza connessa alla gestione di spazi fieristici ▪ alla gestione delle sponsorizzazioni ▪ alla gestione degli investimenti anche infragruppo ▪ alla stipula di contratti infragruppo 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Accettare sponsorizzazioni e al fine di reinvestire capitali di provenienza illecita ❖ Sponsorizzare determinate società attraverso la concessione di spazi fieristici in favore di determinate associazioni intimidatrici ❖ Recare in qualsiasi modo vantaggio ad un'organizzazione criminale 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice Etico ✓ Formalizzazione della ripartizione delle attività tra funzioni (organigramma, mansionario, etc.) ✓ Meccanismi di pubblicità delle procure e deleghe ✓ Formazione in relazione ai reati presupposto ✓ Controllo dei flussi finanziari dell'Ente e tracciabilità dei pagamenti anche tenute presenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007;
<p>Gestione degli aspetti amministrativo finanziari in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione dei flussi finanziari ▪ alla stipula di contratti infragruppo ▪ alla gestione delle sponsorizzazioni società 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pagare i propri fornitori con denaro di provenienza illecita ❖ Ricevere denaro di provenienza illecita a pagamento dei servizi offerti ❖ Trasferire in un conto corrente estero il denaro ottenuto da un'impresa per l'indebita assegnazione di uno stand 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari ✓ Procedura volta a regolare la gestione dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti verso terzi o infragruppo (tenendo conto

CESENA FIERA

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Recare in qualsiasi modo vantaggio ad un'organizzazione criminale 	<p>della sede legale della controparte, degli Istituti di credito utilizzati, schermi societari o strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura per il rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o autonomi ✓ Procedura per la verifica della documentazione
<p>Gestione degli aspetti commerciali in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla concessione di spazi fieristici ▪ alla gestione delle sponsorizzazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Gestire illecitamente i rifiuti prodotti da allestitori 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ antimafia richiesta ai sensi del d.lgs. 159/2011 (cd. Codice antimafia) ✓ Procedura per la selezione del personale o di collaboratori che preveda la produzione da parte dell'interessato del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti oppure di corrispondente autocertificazione
<p>Gestione degli acquisti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla gestione del patrimonio immobiliare ▪ alla gestione degli aspetti realizzativi dell'evento fiera ▪ alla gestione degli aspetti concernenti gli uffici 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Acquistare rifiuti trattati come materie prime/sottoprodotti ❖ Gestire illecitamente i rifiuti prodotti dagli appaltatori ❖ Consentire dolosamente l'abbandono di rifiuti da parte di terzi in proprietà immobiliari della società 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Protocollo per l'utilizzo delle white list istituite presso le Prefetture ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, ✓ Clausole risolutive per la violazione del Codice Etico e del Modello da parte di Terzi
<p>Gestione del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'assunzione di personale dipendente, collaboratori e consulenti 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Conferire l'incarico di consulente esterno ad un membro dell'associazione delittuosa ❖ Recare in qualsiasi modo vantaggio ad un'organizzazione criminale 	

Destinatari della Parte Speciale: principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.10), la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i Destinatari di:

- compiere azioni o tenere comportamenti collusivi che siano finalizzati ad acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ricevere o farsi promettere denaro o altra utilità al fine di effettuare scorrette rilevazioni dei prezzi;



- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- omettere informazioni su clienti, fornitori, consulenti giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente parte speciale;
- attivare servizi senza aver preventivamente identificato il cliente secondo le modalità previste dalle procedure interne e richieste dalla legge;
- violare i principi di controllo previsti nella presente Parte Speciale.

Referente interno

L'applicazione di tali fattispecie di reato è trasversale a tutte le unità organizzative.

Il Sistema dei controlli

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- ❖ tutti i processi strumentali riportati nella Parte Generale (cfr. 2.9)



PARTE SPECIALE “M”: REATI TRIBUTARI

Premessa

La presente Sezione della Parte Speciale dedicata ai reati societari, è suddivisa in due parti:

1. la prima contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001
2. la seconda è volta alla “Identificazione delle aree sensibili” all’esito dell’attività di “analisi dei rischi”, svolta in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 231/2001.

In questa seconda parte sono individuati inoltre:

- a. i ruoli e le responsabilità;
- b. gli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”, in conformità a quanto disposto dal Legislatore all’art. 6, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 231/2001;
- c. i doveri di vigilanza del Collegio sindacale;
- d. gli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

Reati tributari

La responsabilità amministrativa delle società è prevista in presenza dei seguenti reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000:

- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2- bis);
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Con D.Lgs. 75/2020 sono stati previsti anche i seguenti reati:

- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Inasprimento del quadro sanzionatorio in materia di reati tributari

L’art. 39, c. 2, d.l. n. 124/2019 statuisce che dopo “l’articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: “Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

L’art. 39, c. 1, D. Lgs. n. 124/2019, dalla lettera a) alla lettera p) [eccezione fatta per le lettere b), e), f), g) e m), o) e p)], prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio inerente i reati tributari previsti dal decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74.



Sanzioni:

Sanzione amministrativa

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, il giudice penale irrogherà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10, comma 3). Per le violazioni dipendenti dai reati tributari, il nuovo art. 25-quinquiesdecies prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Quote	Euro
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a € 100.000	da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro	da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Occultamento o distruzione di documenti contabili	da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Dichiarazione infedele	da 100 a 300	Min 25.800 Max 464.700
Omessa dichiarazione	da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Indebita compensazione	da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600



Sanzioni interdittive

Il comma 3 del nuovo art. 25-quinquiesdecies stabilisce che nei casi in parola “si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. Si tratta:

- ✓ del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l’ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);
- ✓ dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fattispecie criminose rilevanti

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi degli articoli del D. Lgs. 74/2000 poi richiamati dall’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000)

Punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indica in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Non è prevista una specifica soglia di punibilità, per cui si applica qualunque sia l’ammontare evaso. Affinché si integri la fattispecie penale, fatture o documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti è previsto e punito dall’art. 2, D.lgs. n. 74/2000, che così enuncia: “È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”. L’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documentazione falsa era invece oggetto di distinta disposizione normativa, indicata nell’art. 4, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 429/1982, a norma del quale era punibile chi indicava, nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall’art. 1 del D.Lgs n. 429/1982, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva, utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, oppure ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento di fatti materiali.

Nel nuovo addentellato normativo contenuto nell’art. 2 citato, vi è la nuova nozione di “frode fiscale”, accolta dal Legislatore del 2000. Tale definizione consiste nella dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente.

Come per le altre ipotesi delittuose di cui al D.lgs. n. 74/2000, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi, a differenza di quanto disposto dalla previgente legge del 1982, che proteggeva principalmente l’interesse del Fisco al corretto svolgersi dell’azione di accertamento tributario.



Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione (art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 74/2000).

La fattispecie indicata nell'art. 2 citato individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2011, n. 1235). In riferimento all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Inoltre, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (Cass. Pen., Sez. II, 2 novembre 2010, n. 42111). Infatti, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: "i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo" (art. 6, D.Lgs. n. 74/2000).

Si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi summenzionate, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

Infine il concetto di "inesistenza" deve essere inteso in senso comprensivo di ogni genere di divergenza fra la realtà documentata e quella effettiva.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione».

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte.

Prima di parlare dell'elemento soggettivo del reato occorre stabilire se il superamento delle soglie previste costituisca un elemento costitutivo del reato oppure se trattasi di una condizione obiettiva di punibilità. La giurisprudenza prevalente ritiene che le soglie di punibilità abbiano natura di elementi



costitutivi del reato. Di conseguenza il dolo va inteso come coscienza e volontà del superamento delle soglie di punibilità.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il bene giuridico protetto è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Il soggetto attivo è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

L'elemento oggettivo è la condotta che consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta di qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. (si veda a tal proposito l'art. 9 in merito al concorso di persone) Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

L'oggetto materiale è la fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dal D.Lgs. 74/2000 all'articolo 1, lett. a): «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi». Quindi ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito. Ricapitolando:

operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte

documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale

operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi

Occorre precisare che esiste l'inesistenza meramente giuridica che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura. (es. si fattura la riparazione di un tetto in realtà si è rifatto il pavimento). L'inesistenza oggettiva che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Atteso che il legislatore ha fatto espresso riferimento solo all'inesistenza oggettiva delle operazioni, a quelle cioè, che non sono mai approdate alla consistenza di "res", che materialmente, oggettivamente, non sono esistenti, si può concludere che i casi di inesistenza meramente giuridica delle operazioni rimangono estranei alla sanzione penale. La consumazione avviene all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del



reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento. Si tratta a ben vedere di un reato di pericolo astratto (istantaneo) dove la "pericolosità" (anziché il danno) risiede nel fatto che non è necessario che i documenti falsi vengano utilizzati mentre "l'astrattezza" si sostanzia nella tutela anticipata del bene giuridico protetto C'è quindi una dissonanza tra la ratio dell'art. 8 e la logica degli altri reati tributari volti a punire il fatto dannoso.

D'altra parte, il reato è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (es. indicazione in fattura di acquirente diverso da quello effettivo).

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'oggetto di tutela è l'interesse fiscale dello Stato o anche la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

Il soggetto attivo è chiunque. Infatti tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti la fattispecie contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile, di guisa che siamo in presenza di un reato comune. Per i soggetti diversi dal contribuente si pensi ad esempio a un dipendente o al consulente tenuti alla conservazione di documenti fiscali. L'elemento soggettivo è il dolo specifico di danno dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

L'elemento oggettivo è la condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010). In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile (Sez. 3, Sentenza n. 38375 del 09/07/2015).

L'oggetto materiale sono le "scritture contabili" o i "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" ai fini fiscali.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

CESENA ● FIERA

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Il bene giuridico protetto è rappresentato dal corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

La prevalente giurisprudenza, cui si aderisce, considera "oggetto giuridico" del reato in esame non il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'Erario stesso. In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che il reato possa configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (Sez. 3, n. 36290 del 18/5/2011).

Soggetto attivo: il richiamo in ambedue i commi della parola "chiunque" non deve trarre in inganno: si tratta, infatti, non di un reato "comune" ma di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi".

Elemento soggettivo: si tratta di dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta può consistere:

- ➔ nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
- ➔ nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

E' considerato reato di pericolo concreto e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

Rispetto alla formulazione precedente, la condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta, da un lato non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione.

Pertanto, riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, essendo la nuova fattispecie delittuosa di pericolo e non più di danno, l'esecuzione esattoriale non configura più un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

È reato che può consumarsi "istantaneamente" sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si si presenta la documentazione



ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

In definitiva, quindi, si tratta di reato eventualmente permanente.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

L'art. 39, co. 1, lett. d), e), f) e g), D.L. n. 124/2019, ha riformato il "delitto di dichiarazione infedele" di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, come di seguito (in grassetto le modifiche apportate): "1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è rappresentato dalla tutela dell'interesse patrimoniale dell'Erario ovvero dell'interesse alla percezione dei tributi.

Il reato in esame è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e IVA.

In virtù delle "pre-condizioni" sopra richiamate (cfr. precedente capitolo 1), la fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall'intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la "rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

La fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 integra un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera. La norma penale incriminatrice, tuttavia, non si connota ulteriormente in termini di frode.

Il reato tipizzato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 risulta integrato, di per sé, nei casi in cui l'imposta evasa sia superiore a 100 mila euro e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10 per cento



dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni di euro. La rilevanza "ai fini 231" di tale delitto si verificherà, per quanto detto, soltanto laddove, nel contesto dei sistemi fraudolenti transfrontalieri in cui la condotta si inserisce, l'imposta IVA evasa sia complessivamente almeno pari a 10 milioni di euro. La giurisprudenza ha chiarito che il reato di dichiarazione infedele risulta integrato nell'ipotesi di:

indicazione di annotazioni di componenti positivi di reddito in misura inferiore a quella reale;

indebita riduzione dell'imponibile con indicazione di costi inesistenti e sotto fatturazione, ovviamente in assenza di frode.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

L'art. 39, co. 1, lett. h) ed i), D.L. n. 124/2019, ha riformato anche il reato di "omessa dichiarazione" di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, come di seguito (in grassetto le modifiche apportate): "È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 74/2000, nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il delitto in esame è posto a tutela dell'interesse (finale) alla percezione dei tributi, nel rispetto dell'art. 53 Cost., sanzionando comportamenti effettivamente lesivi (e non meramente pericolosi) di tale interesse.

Viene, quindi, penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, qualora l'imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro. Allo stesso modo, è penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. mod. 770), qualora l'ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

Il delitto di omessa dichiarazione è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e/o al valore aggiunto ovvero dei sostituti di imposta.

È un reato omissivo proprio e istantaneo che, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 74/2000, si consuma trascorsi novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione. Non si considera omessa, invece, la dichiarazione non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 74/2000), previsione, invero, anacronistica, dal momento che, attualmente, le dichiarazioni fiscali sono presentate con modalità telematiche, attraverso sistemi che mettono direttamente a disposizione la modulistica ministeriale. Il reato in esame richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

In base all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000:



“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Anche tale delitto, se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, è stato incluso, dall’art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, nel novero dei reati presupposto ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Il delitto in commento è confluito tra i reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 a condizione, tra l’altro, di essere commesso “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri” e al fine di evadere l’IVA. Come accennato sopra, a riguardo del delitto ex art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, l’intento del legislatore europeo e, di riflesso, interno - è di circoscrivere gli strumenti di tutela approntati in conformità alla Direttiva PIF alle ipotesi di reati gravi in materia di IVA, per tali dovendosi intendere le condotte connesse al territorio di due o più Stati membri e derivate da un sistema fraudolento, per cui tali reati siano commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell’IVA. Ne segue che, in sede interpretativa, potrà emergere la non rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, delle condotte di compensazione di crediti “non spettanti”, diversamente da quelli “inesistenti”. La norma penale incriminatrice in commento introduce un reato proprio, che può essere commesso soltanto dal contribuente chiamato a presentare il mod. F24, nonché, commissivo, in quanto il comportamento incriminato si sostanzia nella presentazione di un mod. F24 con il quale vengono portati in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

Aree sensibili e profili di rischio per tutti i reati sopra elencati

Nel contesto di adozione del Modello di controllo ex D. Lgs. 231/2001, al fine di creare adeguati presidi preventivi alla commissione dei reati, CESENA FIERA SPA adotta i principi e applica le regole e i protocolli generali di seguito descritti per le seguenti aree sensibili richiamate dal decreto e valutate in sede di *risk assessment*:

Processo	Attività sensibile	Esempi di commissione dei reati come da D. Lgs 74/2000
Amministrazione Finanza e Controllo	Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili	Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili: Personale della società occulta o distrugge scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.
	Emissione contabilizzazione e di fatture/note credito	Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare

CESENA FIERA

		elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Acquisti	Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori	Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: Personale della società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti.
	Gestione acquisti di beni e servizi	Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società stipula contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Risorse umane	Gestione delle note spese	Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Operazioni straordinarie	Cessione e dismissione di asset	Art. 11 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, personale della società aliena simulatamente alcuni asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Fiscale	Calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi	Art. 4 – Dichiarazione infedele
		Art. 5 – Omessa dichiarazione
		Art. 10-bis – Omesso versamento
		Art. 10-quater – Indebita compensazione
		Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta

Ruoli e responsabilità

Per quanto premesso nella parte generale e tenuto conto della normativa di riferimento, le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione sono i seguenti:

- ❖ il Consiglio di Amministrazione



- ❖ il Presidente
- ❖ l'Organismo di Vigilanza
- ❖ il Collegio sindacale
- ❖ il Responsabile Amministrazione

tutte le funzioni che sono in possesso d'informazioni necessarie alla redazione del bilancio, ovvero che concorrono all'elaborazione dei dati o che dispongono di potere gestorio in materia amministrativa (approvazione fatture, contratti ecc.)

Tutti coloro che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore, o all'organo del quale sono parte, in conformità al principio di trasparenza delle registrazioni contabili come da normativa vigente.

Processi sensibili e protocolli

Processi contabili e formazione, redazione e approvazione del bilancio – Responsabilità

La responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio di amministrazione e non può essere delegata. Nell'esplicazione di tale funzione gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.

Ruolo della funzione amministrativo contabile

Il processo di rilevazione contabile, degli adempimenti societari connessi e della redazione della bozza di bilancio è svolto sotto il coordinamento del Responsabile Amministrativo, che può avvalersi del supporto di professionista esterno.

In conformità alle previsioni funzionali si occupa degli adempimenti connessi alle attività amministrativo-contabili (redazione documenti di bilancio d'esercizio e infrannuali, assistenza alla Contabilità nell'adozione dei principi contabili, ecc.) e fiscali (redazione dichiarazioni fiscali, assistenza operativa in materia d'imposte dirette e indirette ecc.), svolge attività di assistenza nella tenuta della Contabilità (gestione del piano dei conti, dei libri obbligatori, fatturazione attiva e passiva) e fornisce servizi finanziari, di gestione delle commesse per investimenti di diversa natura (riconciliazioni bancarie, gestione problematiche e pratiche relative agli immobili di proprietà, stima dei costi ecc.).

Rilevanza delle altre funzioni corresponsabili

La veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, configura attribuzione di responsabilità oltre che nei confronti degli organi delegati e di controllo, nei confronti del Responsabile Amministrativo, nonché di qualunque funzione che generi rilevazioni contabili o sia in possesso d'informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio.

Ne consegue un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente al Direttore, al Presidente e al CdA ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione di bilancio ovvero, ogni notizia relativa a distorsioni informative o omissioni contenute nello stesso.

Nella redazione della proposta di bilancio, particolare enfasi sarà posta nell'individuazione e coinvolgimento dei soggetti interni o esterni a CESENA FIERA SPA che, a vario e legittimo titolo, detengono informazioni necessarie a una corretta redazione del bilancio quali, a titolo esemplificativo: responsabile IT (*Information Technology*) o la società in outsourcing per quanto attiene la correttezza dei processi e delle elaborazioni informatiche e l'integrità dei dati

- ✓ le funzioni direttamente coinvolte nelle registrazioni contabili per quanto attiene la completezza e correttezza delle operazioni di competenza
- ✓ le funzioni comunque in possesso d'informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio



- ✓ soggetti interni ed esterni, professionisti, consulenti e terzi in genere che detengono informazioni rilevanti per la contabilizzazione di eventi individuali significativi quali, esiti di cause legali o accertamenti fiscali, rimborsi assicurativi ecc.
- ✓ direzione/funzioni che detengono informazioni extracontabili significative quali impegni e garanzie nei confronti di terzi ecc.
- ✓ direzione/funzioni che attuano processi di stima di poste contabili significative
- ✓ direzione/funzioni che detengono informazioni relative ad eventi successivi alla chiusura del bilancio e che possono influenzare la veridicità e completezza del bilancio
- ✓ banche, intermediari finanziari e consulenti incaricati di svolgere operazioni a termine o comunque ancora aperte alla data di bilancio.

Completezza, chiarezza e verificabilità del sistema di potere decisionale interno e del quadro degli accordi negoziali con terzi

Il Responsabile Amministrativo deve disporre, oltre che del sistema di deleghe e poteri, anche degli originali di tutti gli accordi negoziali con terzi (Istituti bancari, società finanziarie) che possono dar luogo a transazioni ripetitive di entità complessiva significativa e tutelarne l'integrità.

Compete all'outsourcer (se presente) garantire la verificabilità di tutte le scritture contabili con accesso alla documentazione originale che le ha generate.

Certezza del quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio è costituito dalle norme dettate dal codice civile e dai principi contabili elaborati dalla professione.

Compete al Responsabile Amministrativo identificare per tempo e rappresentare eventuali incertezze o carenze di riferimento in merito alla predisposizione della bozza di bilancio e se del caso discuterne preventivamente con il Collegio sindacale e con la Società di revisione (se presente).

Regolarità del processo formale di redazione e approvazione del bilancio

La verifica della regolarità del processo di redazione e approvazione del bilancio e della sua tempistica nei termini legali o statutari di riferimento compete al Collegio sindacale.

Risk assessment del sistema di controllo interno

Ai fini della revisione del bilancio, la società di revisione attua periodicamente il risk assessment del sistema di controllo interno in conformità ai principi di revisione di riferimento e relaziona alla Direzione sugli esiti. L'Organismo di Vigilanza e il Collegio sindacale adottano e attuano periodicamente verifiche di compliance in merito alle procedure elencate.

Protocolli preventivi

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ➔ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- ➔ assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate;



- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini delle verifiche.



PARTE SPECIALE “N”: ALTRI REATI PREVISTI DAL DECRETO 231 E NON PREVISTI NEL MODELLO

La presente sezione richiama tutti gli altri reati previsti nel Decreto 231/01 non considerati nel presente Modello in sezioni specifiche in quanto le attività svolte da Cesena Fiera SpA sono ritenute, al momento, lontane dalla possibilità di una loro commissione. Qui di seguito a titolo informativo si elencano i suddetti reati:

- ✓ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001);
- ✓ Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 – bis 1 D.Lgs. 231/2001);
- ✓ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater 1 D.Lgs. 231/2001)
- ✓ Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001);
- ✓ Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 25- sexies, D.Lgs. n. 231/2001 e Art. 187- quinquies TUF);
- ✓ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 – octies 1 comma 1 e comma 2);
- ✓ Razzismo e xenofobia (Art. 25 – terdecies, D.Lgs. 231/2001);
- ✓ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 – quaterdecies, D.Lgs. 231/2001);
- ✓ Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001);
- ✓ Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- ✓ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecimes D.Lgs. 231/2001);
- ✓ Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (Art. 12, L. n. 9/2013);
- ✓ Reati transnazionali (art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146)




In ogni caso:

qualsiasi notizia o informazione relativa a comportamenti o fatti tali da far supporre la possibilità che si configuri una o più delle fattispecie di reati presupposto previste

deve essere immediatamente segnalata all'OdV

CESENA FIERA

ORGANIGRAMMA AZIENDALE (aggiornato a febbraio 2022)



CESENA FIERA

Cesena Fiera Sp.A.	Attività sensibili	Possibili reati connessi (fattispecie prevalenti)	Presidente	Coordinatore Responsabile: Commerciale Area operativa e Personale	Responsabile Amministrazione e Contabilità	RSPP	C.I.S.	Indice rischi	Indice rischi	Controlli a presidio
Reati contro la PA, contro il patrimonio della PA ed in materia di finanziamenti	Gestione appalti enti pubblici	Concessione	✓	✓	✓	✓				Statuto, regolamento interno per l'assunzione di lavori e loro esecuzione da parte delle imprese socio; Protocollo Acquisti di beni e/o servizi e gestione dei pagamenti; Policy attività negoziali; Regolamento acquisti /lavori in economia; deleghe rilasciate; Codice Etico; Policy Anticorruzione.
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	✓	✓	✓	✓				
		Corruzione	✓	✓	✓	✓				
	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali	Corruzione in atti giudiziari	✓	✓	✓	✓				Protocollo Gestione dei Rapporti con la PA; Codice Etico; Policy Anticorruzione.
		Istigazione alla corruzione	✓	✓	✓	✓				
	Gestione adempimenti contrattuali dipendenti e collaboratori	Corruzione	✓	✓	✓	✓				Protocollo Gestione dei Rapporti con la PA; Codice Etico; Policy Anticorruzione.
		Istigazione alla corruzione	✓	✓	✓	✓				
	Rapporti con la PA (adempimenti verifiche, accertamenti, ispezioni)	Truffa a danno dello Stato	✓	✓	✓	✓				Protocollo Gestione dei Rapporti con la PA; Codice Etico; Policy Anticorruzione.
		Corruzione	✓	✓	✓	✓				
		Istigazione alla corruzione	✓	✓	✓	✓				
	Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza	Truffa a danno dello Stato	✓	✓	✓	✓				Protocollo Gestione dei Rapporti con la PA; Codice Etico; Policy Anticorruzione.
		Corruzione	✓	✓	✓	✓				
		Istigazione alla corruzione	✓	✓	✓	✓				
	Richiesta e/o gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, cogati da parte dello Stato (anche in concorso), di altri enti pubblici o dell'Unione Europea	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle AAPPVV	✓	✓	✓	✓				Protocollo Gestione dei Rapporti con la PA; Codice Etico; Policy Anticorruzione.
Malversazione a danno dello Stato		✓	✓	✓	✓					
Corruzione		✓	✓	✓	✓					
Istigazione alla corruzione		✓	✓	✓	✓					
Truffa a danno dello Stato		✓	✓	✓	✓					
Reati Societari	Predisposizione del bilancio civilistico o di documenti contabili	False comunicazioni sociali	✓	✓	✓				Protocollo predisposizione dei bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere; Linee Guida Policies di Amministrazione; Codice Etico.	
	Rapporti con il Collegio Sindacale e con gli altri organi di controllo che compongono lo SCI (Sistema di Controlli Interni)	Falsità nelle comunicazioni o nelle relazioni delle società di revisione (in concorso)	✓	✓	✓	✓				
		Corruzione fra privati	✓	✓	✓	✓				
		Impedito controllo	✓	✓	✓	✓				
		Associazione per delinquere	✓	✓	✓	✓				
Reati Assocati vi anche transnazionali	Acquisto sostanze stupefacenti o psicotrope	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	✓	✓	✓				Protocollo Rapporti con enti esteri o con enti operanti in Paesi a rischio terrorismo; Codice Etico.	
Reati in materia di falsità	Gestione della cassa	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	✓	✓	✓				Protocollo di Gestione degli Incassi e della cassa contante; Codice Etico.	
	Riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità, autociclaggio	Gestione di flussi finanziari/operazioni di acquisto	Impiego di denaro, beni o attività di provenienza illecita	✓	✓	✓				Protocollo Acquisto di Beni e/o Servizi e Gestione dei Pagamenti; Policy attività negoziali; Regolamento Acquisti e lavori in economia; Regolamento Acquisto Merci e Altri Fornitori; Codice Etico; Policy Anticorruzione.
Ricettazione		✓	✓	✓	✓					
Riciclaggio		✓	✓	✓	✓					
Autoriciclaggio		✓	✓	✓	✓					
Salute e sicurezza sul lavoro	Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni colpose gravi e gravissime	✓	✓	✓	✓				Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; DVR; (eventuale Protocollo gestione appalti); Codice Etico; Policy Anticorruzione.
		Omicidio colposo	✓	✓	✓	✓				
Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	cd. "Delitti informatici"	✓	✓	✓				Protocollo Sicurezza Informatica (se necessario); DPS (se necessario); Codice Etico.	
		Abusiva duplicazione di programmi per elaborare	✓	✓	✓	✓				
Delitti in materia di violazioni dritto	Utilizzo di sistemi informatici	Abusiva duplicazione di programmi per elaborare	✓	✓	✓				Consulente tecnico per la tutela dell'ambiente; Direttore e Responsabile dei lavori in caso di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento.	
Reati ambientali	Gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti di ogni genere e tipo, dispersione di detergenti usati per le pulizie (o utilizzo di prodotti tossici e/o non biodegradabili), gestione degli impianti di refrigeramento, di condizionamento e riscaldamento dell'aria	Inquinamento ambientale, delitti di natura colposa contro l'ambiente, delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali, gestione illecita di rifiuti non pericolosi e pericolosi, discarica abusiva, inosservanza delle prescrizioni o assenza dei requisiti per iscrizioni/comunicazioni, miscelazione vietata, predisposizione e/o utilizzo di certificati di analisi falsi, omessa comunicazione di inquinamento, scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo o acque sotterranee.	✓	✓	✓					

CESENA FIERA

Reti tributarie	Tutti i processi aziendali e in particolar modo la contabilità, cito attivo e passivo, gestione dei cespiti, area fiscale, redazione del bilancio	1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) 2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) 3) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) 4) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) 5) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tax framework ovvero i protocolli indicati nella specifica Parte Speciale del MOGC
-----------------	---	--	---	---	---	---	---	---	--

Cesena Fiera S.p.A.	Attività sensibili	Possibili reati connessi (fattispecie prevalenti)	Presidente	Coordinatore Responsabile: Commerciale Area operativa	Responsabile Amministrazione e Contabilità	RSPP	C.I.S.	Indice risk as is	Indice risk to be	Controlli a presidio
	Acquisto di beni o servizi	Corruzione/Istigazione alla corruzione (Consussione)/Corruzione fra privati	√	√	√					Protocollo Acquisto di beni o servizi e gestione dei pagamenti; Policy attività negoziali; Regolamento Acquisti/Lavori in economia; deleghe rilasciate; Codice Etico, Policy Anticorruzione.
	Gestione flussi monetari e finanziari	Corruzione/Istigazione alla corruzione/Corruzione fra privati	√	√	√		√			Policy Gestione del Fondo Cassa relativo alle minute spese; Procedure Bancarie; Codice Etico, Policy Anticorruzione.
	Rimborsi spese, utilizzo di carte di credito	Corruzione/Istigazione alla corruzione/Corruzione fra orivati	√	√	√					Policy Rimborso spese di missioni, spese per mezzi di trasporto e utilizzo carte di credito aziendali; Codice Etico, Policy Anticorruzione.
	Regali, omaggi, spese di rappresentanza	Corruzione/Istigazione alla corruzione/Corruzione fra privati	√	√	√					Policy spese di rappresentanza; Codice Etico, Policy Anticorruzione.
	Selezione e assunzione del personale	Corruzione/Istigazione alla corruzione (Consussione)/Corruzione fra privati	√	√						Linee guida Policy per la gestione delle Risorse Umane; Codice Etico, Policy Anticorruzione.
	Gestione bonus e benefit	Corruzione/Istigazione alla corruzione/Corruzione fra privati	√	√	√					Linee guida Policy per la gestione delle Risorse Umane; Codice Etico, Policy Anticorruzione.
	Richieste di concessioni alla PA	Corruzione/Istigazione alla corruzione (Consussione)/Induzione indebita a dare o promettere utilità	√	√	√					Policy Gestione Rapporti con la PA; Codice Etico, Policy Anticorruzione.
	Gestione appalti pubblici	Corruzione/Istigazione alla corruzione (Consussione)/Induzione indebita a dare o promettere utilità	√	√	√	√	√			MOGC e Codice Etico e di comportamento (In assenza di partecipazione ad appalti pubblici non è stata redatta una procedura specifica), Policy Anticorruzione.

Probabilità	Elevata	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato	Rischio elevato
	Media	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato	Rischio elevato
	Bassa	Rischio minimo	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
	Minima	Rischio minimo	Rischio minimo	Rischio basso	Rischio medio
		Minimo	Basso	Medio	Elevato
	Impatto				